



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)-**

DDL AC 1865

Art. 1

All'articolo 1, dopo il comma 39 è inserito il seguente:

“All'articolo 61, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole “per l'anno 2009” sono sostituite dalle parole “A decorrere dal 2014” e le parole “100 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “10 milioni di euro”

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;

2015: – 10.000;

2016: – 10.000.

MOTIVAZIONE

Per consentire ai Comuni di far fronte alle nuove emergenze in tema di sicurezza urbana e di ordine pubblico si ritiene fondamentale riferirsi a tale Fondo utile a consentire la realizzazione di iniziative sul territorio.

Art. 1

All'articolo 1, dopo il comma 39 sono inseriti i seguenti:

“39 bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.

39 ter. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

39 quater. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.

39 quinquies. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.”

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 2.000;

2015: - 2.000;

2016: - 2.000.

MOTIVAZIONE

Per sconfiggere il racket e l'usura la denuncia da parte delle vittime di estorsioni ha un ruolo determinante. E' pertanto necessario creare le condizioni più favorevoli perché questo possa realizzarsi e, soprattutto, perché possa realizzarsi come comportamento diffuso. L'emendamento si propone di incentivare e potenziare l'impegno a combattere tali fenomeni, anche attraverso uno strumento per premiare con incentivi di tipo tributario coloro che denunciano fatti estorsivi o di usura di cui siano rimasti vittima.

Art. 1

All'articolo 1 dopo il comma 50 aggiungere il comma 50 bis:

Al punto 3 del comma 301 dell'articolo 1 della legge 228/2012, dopo “entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1.” aggiungere “A partire dal 01 gennaio 2014, in fase di riparto e trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo di cui al comma 1, sono contestualmente definiti i criteri secondo i quali stabilire la quota del fondo di cui al comma 1 che la Regione attribuisce direttamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 che comprendono le città metropolitane secondo modalità di calcolo da concordare con la Regione di appartenenza sulla base di appositi Accordi di Programma.”

MOTIVAZIONE

L'assegnazione diretta alle città metropolitane di risorse per il TPL trova una sua giustificazione nella necessità di garantire risorse adeguate e certe alle città metropolitane per il settore del Trasporto Pubblico Locale, vista l'urgenza di una pianificazione per dare risposte alla congestione del traffico, problemi di qualità dell'aria ed inefficienza degli spostamenti in ambito urbano. L'individuazione della quota di risorse del fondo da accantonare per le città metropolitane deve essere individuata annualmente in fase di riparto delle risorse del Fondo nazionale per il TPL tra le regioni a statuto ordinario. Tale quota dovrà essere calcolata tenendo conto degli effettivi fabbisogni del comparto in ogni città metropolitana.

Art. 1

All'articolo 1, dopo il comma 50 aggiungere il comma 50 ter:

“Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione del Fondo istituito dall’articolo 1 comma 1121 della Legge 296/2006.”

COPERTURA

Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge di stabilità.

MOTIVAZIONE

La proposta di emendamento intende ricostituire il Fondo per la Mobilità sostenibile istituito con la Legge di stabilità 2007 (Legge 296/2006). Il Fondo fu istituito nello stato di previsione del MATTM (a valere sul Capitolo di spesa 8438 “Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane”) mettendo a disposizione risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2007, 2008 e 2009. Al momento il Fondo è esaurito e l’assenza di risorse specifiche per la mobilità sostenibile nelle aree urbane impedisce di dare continuità alle misure messe già in atto come ad esempio quelle sulla ciclabilità urbana e l’ utilizzo di combustibili alternativi per il trasporto pubblico, impedendo in questo modo il consolidamento di politiche per la *smart mobility*.

Art 1

All'articolo 1 dopo il comma 59 è aggiunto il seguente comma:

“59 *bis*. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, istituita dall'articolo 2 comma 11 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'anno 2014 è pari ad 3,50 euro per passeggero imbarcato di cui 1,00 euro destinato ai Comuni aeroportuali ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro destinata in un apposito fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per compensare ENAV spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'art.9 della legge 21 dicembre 1996, n.665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa, e per la quota eccedente secondo i seguenti criteri e priorità:

a) il 40 per cento del totale destinato a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente e al versamento in un apposito conto destinato ai Comuni Aeroportuali;

b) il 60 per cento del totale destinato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha come obiettivo la revisione delle procedure di riparto della quota spettante ai Comuni per i servizi aeroportuali ad invarianza di gettito e di percentuale assegnata. A parità di risorse destinate ai Comuni si rivedono le procedure per garantire maggiore certezza e celerità per l'incameramento nei bilanci comunali.

Non vengono sottratte risorse al Ministero dell'Interno poiché l'Addizionale Comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri ha un finanziamento autonomo dovuto proprio alle tasse d'imbarco dei passeggeri, tale autorizzazione di spesa non trova applicazione dallo stesso Ministero dell'Interno per le somme versate all'entrata di bilancio dello stato e destinate ai comuni, inoltre le rimesse comunali dell'ordine medio di 150.000 euro per 60 comuni aeroportuali in massima parte fra i 2.000 e i 15.000 abitanti devono necessariamente far fronte alle richieste tecnico-urbanistiche dei gestori aeroportuali, alla viabilità comunale intorno all'aeroporto, controllo del territorio, esigenze sociali del personale aeroportuale.

Dopo il comma 65 inserire il seguente:

comma 65 bis
(Defiscalizzazione Abbonamenti trasporto pubblico locale)

65 bis. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014."

COPERTURA

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge di stabilità.

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto ha la finalità di reintrodurre per l'anno 2014 le agevolazioni fiscali per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale introdotte dalla Legge finanziaria del 2008 (L.244/2007) e confermate dalla Legge finanziaria per il 2009. Questo si ritiene necessario al fine di creare un sistema virtuoso in cui si incentivi l'utilizzo del mezzo pubblico determinando una maggiore efficienza del sistema dei trasporti nel suo complesso.

Art. 1

All'articolo 1, comma 130, sostituire le parole "di 20 milioni di euro" con le seguenti parole "di 80 milioni di euro" e dopo le parole "ciascuno degli anni" aggiungere le seguenti parole "2014".

Infine al medesimo comma aggiungere il seguente periodo:

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di cui al medesimo articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede annualmente ad individuare le modalità di erogazione del Fondo nell'ambito di un sistema nazionale, assicurando assistenza e consulenza ai Comuni beneficiari del predetto Fondo tramite apposita convenzione con l'ANCI.

Conseguentemente all'art. 1, comma 290 aggiungere il seguente periodo: «Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.»

MOTIVAZIONE

I Comuni hanno sempre maggior difficoltà a far fronte agli oneri derivanti dalla presenza di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio: si tratta di ragazzi stranieri che arrivano o si trovano soli sul territorio e che il Comune, per competenza, deve provvedere a collocare temporaneamente in un luogo sicuro sino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla loro protezione. Spesso si tratta di situazioni legate alla necessità di dover far fronte a numerosi e imprevisi arrivi (come nel caso dell'emergenza nord Africa) che hanno fatto sì che i comuni più esposti (perché in frontiera o grandi città) abbiano visto un gran numero di minori collocati in strutture di accoglienza sul proprio territorio senza avere le risorse economiche necessarie o i servizi sociali commisurati alle necessità. Un importante passo avanti è stato l'accordo con il governo del 30 marzo 2011 che ha portato poi allo stanziamento di fondi necessari al contributo per le spese di accoglienza solo per i minori nord Africa e che ha creato le premesse per l'istituzione nel 2012, del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli emendamenti proposti vanno nella direzione di garantire che la capienza del Fondo Nazionale per i minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sia commisurato ad assicurare effettiva copertura delle spese sostenute dai comuni per l'accoglienza di tutti i minori presenti, senza alcuna distinzione di provenienza, età, periodo o luogo di ingresso sul territorio italiano. Emerge con evidenza che, per quanto sia da riconoscere l'impegno dello Stato, che per la prima volta ha istituito un Fondo stabile e pluriennale per la copertura di costi fino ad oggi totalmente a carico dei Comuni, lo stanziamento di 20 milioni di euro appare del tutto insufficiente.

La cifra richiesta, pari ad 80 milioni di euro, copre soltanto parzialmente i costi (più di 200 milioni di euro all'anno) per l'accoglienza degli oltre 7000 MSNA, mediamente presenti sul nostro territorio (i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riportano, al 30/09/2013, la segnalazione di 7821 minori stranieri non accompagnati), ma rappresenta un contributo adeguato che, pur tenendo conto dell'attuale situazione di difficoltà finanziaria, permette di dare respiro ai comuni e a mantenere attive le buone pratiche, in termini di coordinamento e standardizzazione degli interventi in un'ottica di sistema.

Si chiede, inoltre, che tale Fondo sia inserito in un Sistema Nazionale che gestisca e monitori le accoglienze e che veda il naturale coinvolgimento di ANCI, come in SPRAR o già nel Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Tale soluzione permetterebbe di non disperdere le esperienze e le competenze ad oggi acquisite con il Programma, dando continuità al lavoro svolto fino ad oggi e mirato anche alla definizione di un articolato percorso di accoglienza che favorisca un'azione sinergica tra tutte le istituzioni coinvolte, tanto a livello locale quanto a livello centrale, tenendo sempre presente il superiore interesse del minore.

Infine, la norma va letta in combinato disposto con quanto previsto dal decreto legge 120 del 2013, che incrementa il medesimo fondo di 20 milioni di euro per l'anno 2013 e stabilisce che le somme non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo.

L'art. 7 prevede, al comma 4, il rifinanziamento del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 23, comma 11, quinto periodo, del decreto legge 95/2012, autorizzando la spesa di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Rimane inspiegabilmente scoperto l'anno 2014 oppure, come è più probabile accada in concreto, le somme stanziata per il 2013 andranno a coprire il 2014, lasciando senza copertura i costi affrontati dai Comuni nel 2013, anno particolarmente impegnativo in termini di accoglienza di minori stranieri non accompagnati sull'intero territorio nazionale. E' chiaro che, se il principio della indispensabile concorrenza dello Stato alle spese di accoglienza di minori che rappresentano in tutto e per tutto un segmento importante di flussi migratori è accolto, non si possono lasciare inspiegabilmente scoperti interi esercizi.

Art. 1

All'articolo 1, comma 133, secondo periodo sostituire le parole "è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro" con le seguenti "è incrementato, per l'anno 2014, di 350 milioni di euro".

Conseguentemente all'art. 1, comma 290 aggiungere il seguente periodo: «Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.»

MOTIVAZIONE

L'incremento del finanziamento, che si configura come limite di spesa, è necessario visti i livelli di spesa relativi al programma Carta Acquisti ordinaria (del 2008) - oggetto di un ulteriore, recente integrazione di 35 milioni per il 2013 - per rendere concreta l'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, dalla sperimentazione della nuova Carta Acquisti di cui al decreto legge 5/2012, estensione subordinata alla presenza di risorse "disponibili", residuali cioè alla occorrenze del citato programma Carta Acquisti ordinaria.

Art. 1

All'articolo 1 dopo il comma 150 è inserito un nuovo comma:

“150 bis. Al comma 3 dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dopo le parole: “patto di stabilità interno” sono aggiunte le seguenti parole: “con esclusione delle prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale”.”

Conseguentemente all'art. 1, comma 290 aggiungere il seguente periodo: «Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.»

MOTIVAZIONE

Il lavoro ricopre un ruolo centrale in ogni percorso riabilitativo finalizzato al completo recupero sociale dei detenuti. Le ultime rilevazioni disponibili attestano che percentuali comprese tra l'81% e l'88% dei detenuti che nel periodo di detenzione ha avuto la possibilità di lavorare presso cooperative o imprese esterne non torna poi a delinquere, mentre 7 detenuti su 10 che hanno scontato la totalità della pena dietro le sbarre incorre nella recidiva, secondo i dati del Ministero della Giustizia. In tal senso, l'inserimento lavorativo dei detenuti può rappresentare a tutti gli effetti per i Comuni un'efficace politica di prevenzione.

Il programma sperimentale di attività extramurarie per l'inserimento lavorativo dei detenuti in favore della comunità locale avviato da ANCI e Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria prevede l'impiego di detenuti in prestazioni occasionali di lavoro accessorio che vengono retribuiti mediante i c.d. voucher e buoni lavoro erogati da INPS. Ai fini di consentire a tutti i Comuni interessati di poter sviluppare tali progetti è fondamentale che l'impiego dei detenuti non produca aumenti di spesa del personale.

Art. 1

All'articolo 1 dopo il comma 150 è inserito un nuovo comma:

“150 bis. Al comma 1 dell'articolo 72 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dopo le parole: “con le parti sociali” sono aggiunte le seguenti parole: “oltre che con l'ANCI limitatamente alle condizioni di maggiore favore per le prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale.”

MOTIVAZIONE

La proposta permette che l'ancoraggio di natura oraria previsto dalla normativa, tenga conto di condizioni di maggiore favore per le prestazioni di lavoro accessorio dei detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo a beneficio della comunità locale.

Art. 1

All'art.1, dopo il comma 150 aggiungere il seguente comma:

La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, destinata ai Comuni cosiddetti "riservatari" di cui all'art. 1, della L.285 del 28 agosto 1997 è determinata per il triennio 2014-2016 in 39 milioni di euro annui.

Consequentemente all'art. 1, comma 290 aggiungere il seguente periodo: «Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.»

MOTIVAZIONE

Se questa disposizione non sarà modificata incrementando le risorse al momento previste nella tabella c) allegata al disegno di legge di stabilità 2014, pari a poco più di 28 milioni di euro rispetto ai 39 milioni di euro stanziati fino all'anno in corso, si avranno gravi e immediate ripercussioni sia sulla continuità dei servizi che assicurano diritti e opportunità per migliaia di bambini e ragazzi che vivono nelle principali città italiane, sia sull'occupazione di molti educatori e operatori sociali impegnati in questo delicato e importante settore, servizi resi ancora più necessari dalla contingenza economico sociale che stiamo attraversando in questi anni.

Art. 1

Dopo il comma 150 aggiungere il seguente comma:

Libri scolastici scuola primaria

A partire dal 2014, è stanziata la somma di 50 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del D.P.R. 616/77.

Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'art. 27 della legge 448/98.

Consequentemente all'art. 1, comma 290 aggiungere il seguente periodo: «Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.»

MOTIVAZIONE

I Comuni continuano a sostenere gran parte del costo dei libri di testo delle scuole elementari di tutti gli alunni, circa 2.800.000, sia delle scuole statali che private, a prescindere dal reddito, a seguito del trasferimento della funzione relativa all'assistenza scolastica, secondo quanto previsto dagli art.42 e 45 del D.P.R. 616/77. A ciò vanno aggiunti gli aumenti annuali e la percentuale di inflazione, cui non corrisponde nessun aumento dei trasferimenti relativi per tale spesa che sono fermi all'importo consolidato nel 1986.

Per l'anno scolastico 2013-14 è stato confermato il prezzo di copertina dello scorso anno, incrementato del valore pari all'inflazione, con oneri esclusivamente a carico dei bilanci comunali.

Ammonta a 150 euro il costo libri di testo per alunno nel quinquennio della scuola primaria, riferito all'a.s. 2013-2014; 420 milioni di euro il costo complessivo per il quinquennio; 84 milioni di euro il costo annuo dei libri sostenuto quasi interamente dai Comuni.

Art. 1

Dopo il comma 150 aggiungere il seguente comma:

Mensa personale scolastico statale

“A partire dall’anno scolastico 2014-15, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.”

MOTIVAZIONE

Il comma si riferisce al rimborso per i pasti degli insegnanti e del personale ATA nelle mense comunali, cioè per personale dipendente da altra amministrazione. 62 milioni di euro la cifra attualmente disponibile per i rimborsi ai Comuni per il costo dei pasti del personale scolastico statale, spesso ricevuti anche con notevoli ritardi. Meno di 2,80 euro il rimborso riconosciuto ai Comuni per ciascun pasto del personale statale a fronte di un importo tra i 5 e i 6 euro speso dai Comuni. Una spesa complessiva annuale che ammonta a circa 145 milioni di euro: di questi il 60% è sostenuto con risorse proprie dei Comuni.

La sentenza del 2009 del Tar Lombardia, Brescia, sez. II, ha confermato la tesi sostenuta dai Comuni, precisando che il costo di ogni attività formativa, quindi anche l’assistenza alla refezione, deve essere posta a carico dello Stato quale datore di lavoro, gravando sull’ente locale la sola gestione dei servizi di assistenza scolastica. Dunque trattandosi a tutti gli effetti di personale dipendente dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca è opportuno che tali spese siano da questo sostenute per l’intero ammontare mentre le risorse dei Comuni siano destinate per servizi per i propri cittadini.

Art. 1

Dopo il comma 150 aggiungere il seguente comma:

TARSU

“A decorrere dell’anno 2014, è *incrementata di Euro 4.570.000*, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall’art. 33bis della legge n.31/2008”.

MOTIVAZIONE

A partire dal 2009, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 442 del 17 dicembre 2008, sono rientrati tra i destinatari delle risorse anche i Comuni della Sicilia, che hanno influito per un importo pari a 4.570.025,58 euro, comportando una conseguente diminuzione complessiva dei trasferimenti per tutti gli altri Comuni. L’importo forfetario complessivo, attualmente versato ai Comuni, per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ammonta a 38,734 milioni di euro, cifra che fu concordata in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali nel 2001.

Si chiede pertanto che a partire dal 2014 sia incrementato ed adeguato l’ammontare complessivo dell’importo da corrispondere a tutti i Comuni.

Art. 1

All'articolo 1, dopo il comma 200 aggiungere i seguenti commi 200 bis e 200 ter:
200 bis. Il contributo spettante alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali, di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementato di 30 milioni di euro annui.

200 ter. Il contributo di cui all'art. 1, comma 164, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n.662, è incrementato di 30 milioni di euro a sostegno dei comuni istituiti a seguito di fusione, da attribuirsi in base ai criteri di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Conseguentemente all'art. 1, comma 290 aggiungere il seguente periodo: «Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.»

MOTIVAZIONE

Il processo di gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali necessita, per la sua rilevanza anche in termini di riordino e rafforzamento della governance locale, di essere sostenuto con decisione innanzitutto da parte dello Stato, come avviene in altri Paesi europei che stanno progredendo nelle politiche di settore grazie ai concreti interventi sia normativi che finanziari che accompagnano tali processi.

Si ritiene necessario sostenere una linea di finanziamento nazionale dedicata allo sviluppo dei territori attraverso i processi aggregativi in atto, Unioni di Comuni e fusioni.

Contributo per la continuità del servizio smaltimento rifiuti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012

Dopo il comma 229, aggiungere i seguenti commi

229-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è assegnato un contributo straordinario per i soli esercizi 2014 e 2015, sulla base delle minori entrate registrate a causa del sisma del 20 e 29 maggio 2012 sul prelievo, di natura tributaria o patrimoniale, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, per i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazione, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

229-ter. Agli oneri derivanti dal comma 229-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 5.000.000 per l'anno 2014 ed euro 4.000.000 per l'anno 2015. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e le rispettive ANCI regionali.

MOTIVAZIONE

Nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2013 il costo di raccolta e smaltimento dei rifiuti è leggermente aumentato rispetto ai costi registrati nel 2012. A fronte di tale situazione il numero degli utenti è diminuito significativamente, soprattutto con riguardo alle ditte (utenza non domestica).

La suddivisione dei costi su una platea di contribuenti significativamente ridotta comporterebbe incrementi delle tariffe nella misura del 30-40%.

Con l'emendamento proposto la copertura integrale dei costi sarebbe raggiunta con entrate che derivano in parte dalle tariffe pagate dai contribuenti ed in parte dal contributo erariale, in modo da mantenere inalterate le tariffe applicate o comunque in modo da determinare incrementi di lieve entità, così come negli anni ante terremoto.

L'emendamento non necessita di copertura in quanto le risorse necessarie vengono reperite tra quelle già stanziare con l'articolo 2 del DL n. 74/2012.

Art. 1

All'art. 1 dopo il comma 250 è aggiunto il seguente comma:

251. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 1, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 1, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

I titolari di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5 bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 1, comma 285, sostituire le parole: «700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni di euro negli anni 2016 e 2017» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 660 milioni per l'anno 2015 e 1400 milioni per gli anni 2016 e 2017 »;

– all'articolo 1, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;
2015: - 10.000;
2016: - 10.000.

MOTIVAZIONE

La norma si prefigge lo scopo di ristorare gli Enti territoriali e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile parte delle spese sostenute per fronteggiare il fenomeno delle eccezionali nevicate che ha inciso sul territorio di diverse regioni in un arco di tempo compreso tra l'1 e il 24 febbraio 2012 e non ricomprese nel novero di quelle autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, a seguito dell'emanazione del decreto di dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari dell'8 febbraio dello stesso anno. Infatti, a seguito del DPCM citato, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso, in pari data, alle 11 regioni più colpite dall'ondata di maltempo ed alle strutture operative di cui all'articolo 7 della legge 225/92, una nota sulle modalità di attivazione delle risorse pubbliche e private, ove sono individuati i criteri per l'ammissibilità e le procedure autorizzatorie utili agli interventi in emergenza. A tale nota è seguita l'autorizzazione del Dipartimento per una spesa complessiva di 15.825.000,30 di euro, ristorata con le risorse individuate dall'articolo 23 comma 9 e 10-bis della legge 95/12. In proposito, in data 28 settembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si è pervenuti al riparto dei fondi individuati dal comma 9 dell'articolo 23 citato.

Per quanto concerne le spese che esorbitano dal computo autorizzato di cui sopra che sono oggetto della disposizione proposta, durante l'incontro sull'emergenza neve svoltosi il 9 febbraio u.s. a Palazzo Chigi, tra il Governo, il Dipartimento della protezione civile e gli enti territoriali, le Autorità di Governo presenti hanno assunto l'impegno di farsi carico di tutte le spese straordinarie sostenute per fronteggiare l'emergenza e di prevederne l'esclusione dal patto di stabilità.

Pertanto, considerato che le risorse individuate dalla legge, assommando ad un importo non superiore ai 15 milioni di euro, risultano assolutamente insufficienti al ristoro delle spese sostenute in emergenza dagli enti intervenuti, la disposizione proposta intende garantire il ristoro delle predette spese ed onorare l'impegno assunto a livello politico. Infatti gli importi risultanti dalla ricognizione effettuata dal Dipartimento sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle Amministrazioni interessate si attestano intorno a 197 milioni di euro complessivi.

La differenza tra gli importi autorizzati e quelli inerenti gli oneri effettivamente sostenuti per realizzare gli interventi connessi alla situazione di criticità grava, al momento, esclusivamente sui bilanci degli enti intervenuti. Tale situazione pone gli enti medesimi in condizioni di precarietà e, nel caso degli enti territoriali, può costituire causa di dissesto finanziario.

Art. 1

Dopo il comma 250 aggiungere il seguente:

“All’articolo 2 del Decreto Legge n.179 del 18/10/2012, come convertito dalla Legge n. 221 del 17/12/2012, è aggiunto il comma seguente:

8. E’ autorizzata una spesa aggiuntiva di 12 milioni di euro per l’anno 2014 e di 3 milioni di euro per l’anno 2015 per finanziare misure di accompagnamento volte a sostenere i Comuni nell’adeguamento organizzativo e tecnologico necessario alla messa a regime dell’ANPR, con particolare riferimento all’aggiornamento dei sistemi informativi locali, alla formazione dei funzionari comunali e alle misure di assistenza tecnica atte ad assicurare l’operatività dei Comuni.”

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 12.000;

2015: – 3.000;

2016: – 0.

MOTIVAZIONE

L’ANPR è una delle tre priorità individuate dalla struttura di missione preposta all’attuazione dell’Agenda Digitale Italiana ed avrà un forte impatto sia economico che organizzativo sui Comuni conseguente all’inversione del modello di circolarità anagrafica tradizionale.

Al fine di portare a termine la messa a regime dell’ANPR nei tempi previsti dalla norma (31 dicembre 2014) e di contenere l’impatto economico per gli enti locali, si ritiene necessario approfittare dell’emanazione imminente della Legge di Stabilità per l’anno 2014 per prevedere dei fondi aggiuntivi volti a finanziare delle misure di accompagnamento agli enti locali nella fase di migrazione. Essendo stati al momento considerati fondi solo per la realizzazione dell’infrastruttura centrale, tali risorse saranno destinate ad assicurare un adeguato livello di formazione e di assistenza al personale comunale preposto agli adempimenti connessi alla messa a regime dell’Anagrafe unica oltre che a sostenere i Comuni nel processo di adeguamento dei propri sistemi informativi al nuovo modello di circolarità anagrafica per garantire il livello di servizio attuale, salvaguardando gli investimenti sostenuti negli anni.

Art. 1

Dopo il comma 250 aggiungere il seguente:

"Al comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., le parole "l'ANPR subentra altresì alle anagrafi", sono sostituite con le parole "l'ANPR subentra altresì alle funzionalità delle anagrafi"

MOTIVAZIONE

La proposta di emendamento mira a specificare che i Comuni eserciteranno la funzione anagrafica avvalendosi dell'ANPR. La nuova formulazione potrebbe consentire in fase attuativa di assegnare all'ANPR la funzione di unica banca dati certificante, pur lasciando ai Comuni la possibilità di detenere in locale le informazioni anagrafiche dei propri cittadini per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla norma e per salvaguardare il portafoglio di servizi gestiti localmente dai sistemi informativi comunali, in un'ottica di piena interoperabilità a livello locale del dato anagrafico, elemento chiave della funzionalità dell'ente e della sua azione di servizio al cittadino. Intento che troverebbe già ora riscontro nella lettura comparata dei commi successivi del provvedimento normativo in esame.

Art. 1

All'articolo 1 dopo il comma 255 è inserito il seguente comma:

“255-bis. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo le parole “del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” sono aggiunte le seguenti parole: “, delle Polizie Municipali, ”

MOTIVAZIONE

I commi da 141 a 144 dell'articolo 1 introducono per gli anni 2013 e 2014 misure di contenimento della spesa. In particolare, è imposto il divieto per le amministrazioni pubbliche di effettuare spese per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nel 2011 per l'acquisto di mobili e arredi e un analogo divieto che decorre dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità e fino al 31 dicembre 2014 per l'acquisto di autovetture e la conclusione di contratti di leasing che hanno ad oggetto autovetture.

Nello specifico comma 144 si prevedono delle esclusioni a tali divieti per: il Corpo nazionale vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Si ritiene necessario ed utile ricomprendere nell'elenco delle esclusioni anche la Polizia Municipale e prevedere quindi la possibilità di effettuare tali acquisti in relazione alle loro esigenze. Ciò per consentire di avere a disposizione risorse e strumenti per una sempre più efficace azione sul territorio in termini di sicurezza.

Art. 1

Dopo il comma 256 è inserito il comma 256 bis:

“256 bis. All'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis:*

2bis. “I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 possono farne richiesta secondo le modalità previste al comma 2 ogni anno successivo all'anno 2013, nel periodo intercorrente tra il 1 settembre ed il 30 novembre.”

b) *Al comma 7:*

1. *Al primo periodo, dopo le parole “sono ridotte” e prima delle parole “in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1”, sono inserite le seguenti parole “per tutta la vigenza dei relativi contratti, ”*

2. *Alla fine del primo periodo, dopo le parole “al trasferimento di cui al comma 1”, sono inserite le seguenti parole “al netto delle spese di gestione sostenute dall'ente richiedente in ciascun anno”.*

c) *Al comma 10, alla fine è aggiunto il seguente periodo “ Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25% prevista dall'art. 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n°85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato.”:*

d) *Al comma 11:*

1. *al primo periodo, dopo le parole “coesione sociale, è altresì destinato” e prima delle parole “al Fondo per l'ammortamento”, sono inserite le seguenti parole “a discrezione dell'ente interessato, alla riduzione del debito dell'ente stesso o”*

2. *al primo periodo, sono eliminate le seguenti parole “con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85”;*

3. *al primo periodo sono eliminate le seguenti parole “, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente”;*

4. *all'ultimo periodo, dopo le parole “Per la parte non destinata” e prima delle parole “al fondo per l'ammortamento”, sono inserite le seguenti parole “alla riduzione del debito dell'ente o”*

5. *alla fine del comma aggiungere il seguente periodo “Il versamento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato è effettuato mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN [●] [ai sensi della Circolare n. [●]/[●] della Ragioneria Generale dello Stato”*

MOTIVAZIONE

Gli emendamenti proposti hanno l'obiettivo di chiarire alcuni dubbi interpretativi e di dare concreta attuazione al federalismo demaniale.

In particolare con:

- *la proposta d'integrazione del comma 2 tramite l'introduzione del comma 2 bis si mira a rendere ciclica la possibilità per gli enti territoriali di richiedere i beni ai sensi dell'art. 56bis anche oltre il termine ivi attualmente previsto. In assenza di tale previsione la portata dell'art. 56bis e, soprattutto l'attuazione del federalismo demaniale, risulterebbe gravemente ridotto.*

- *Le modifiche al comma 7, si persegue l'obiettivo di colmare il vuoto normativo legato all'indeterminatezza della durata della riduzione dei trasferimenti nel caso in cui siano trasferiti immobili statali attualmente utilizzati a titolo oneroso. Questa indeterminatezza rischia di vanificare l'attuazione del federalismo demaniale implicando l'assunzione per le amministrazioni richiedenti di oneri (in termini di mancati trasferimenti) in misura e per periodi non definiti né preventivabili. Con la modifica proposta si mette in relazione la durata della riduzione dei trasferimenti con quella dei contratti in essere. Inoltre, e ai fini di una più equa definizione della misura della riduzione del taglio dei trasferimenti, si propone di dedurre dagli introiti derivanti agli enti richiedenti dai citati contratti, le spese di gestione degli immobili trasferiti dai medesimi sostenuti annualmente.*
- *Con le modifiche ai commi 10 e 11 si intende chiarire l'obiettivo ispiratore della norma rinvenibile nella riduzione del debito pubblico complessivo, dando così analoga valenza al debito dello Stato e al debito degli enti territoriali così come sancito nei parametri comunitari. Nell'ambito di tale obiettivo strutturale si riconosce agli Enti territoriali la possibilità di effettuare una valutazione in autonomia rispetto alla riduzione del proprio debito o di quello dello Stato. Riguardo a quest'ultimo aspetto, nel testo è prevista un'apposita circolare della Ragioneria Generale dello Stato, in modo da fornire certezza al percorso per il versamento al fondo di ammortamento dei titoli di Stato.*

Art. 1

All'articolo 1, comma 263, sopprimere le lettere a), b), c), d), e)

Conseguentemente all'art. 1, comma 290 aggiungere il seguente periodo: “Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di euro 43.500.000 annui a decorrere dall'anno 2014.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto ha la finalità di non aggravare ulteriormente le difficoltà finanziarie dei Comuni riguardo alla copertura delle spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali (quali, ad esempio, il trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali, la retribuzione del lavoro straordinario del personale comunale, l'allestimento dei seggi, la disciplina della propaganda elettorale, ecc.).

Nelle precedenti elezioni, infatti, sono stati registrati numerosi casi di Comuni che non sono stati in grado di procedere all'anticipazione delle somme necessarie per espletare i delicati servizi relativi alle predette consultazioni, in considerazione anche dei ritardi con cui sono state ristrate tali spese. Le norme introdotte dalla legge di stabilità per il 2014 e, oltre a non garantire il tempestivo pagamento delle spese, non farebbero altro che rendere ancora più gravoso per gli enti gli oneri relativi all'organizzazione e allo svolgimento delle consultazioni elettorali.

Art. 1

Dopo il comma 307, sono inseriti i seguenti:

307 bis. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell' 80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018”;

MOTIVAZIONE

Appare indispensabile ampliare, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale e coerentemente con quanto già previsto per le Amministrazioni statali, le possibilità assunzionali degli Enti locali per i quali il blocco delle assunzioni, molto più incisivo rispetto al blocco attualmente previsto per le Amministrazioni centrali, sta determinando serie difficoltà nell'erogazione di servizi alla comunità.

L'emendamento con comporta oneri aggiuntivi in quanto le spese di personale sono computate ai fini del rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità.

307 ter. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

- a) dopo le parole *“non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno”* sono aggiunte le seguenti: *“, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni”;*
- b) le parole *“dell'anno 2008”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell'anno 2004.”.*

MOTIVAZIONE

L'emendamento viene presentato per evitare che i comuni di piccole e piccolissime dimensioni demografiche e le Unioni di Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.L. n. 138/2011, assoggettate al patto di stabilità – rispettivamente – a decorrere dal 2013 e dal 2014, debbano applicare il regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale attualmente previsto per gli enti sottoposti al patto di stabilità, maggiormente penalizzante per il turn over e tale da compromettere, negli enti di minori dimensioni, la conservazione degli organici minimi necessari per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi.

In secondo luogo, si propone di coerentizzare il limite di spesa del personale con le pregresse evoluzioni normative; la modifica, operata con la legge n. 44/2012, che ha sostituito il riferimento al 2004 con quello al 2008, si è rivelata particolarmente penalizzante per i numerosi piccoli e piccolissimi Comuni che hanno registrato un contingente calo della spesa nel 2008 rispetto al 2004.

Entrambe le proposte emendative non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto riferite a spese già legittimamente assestate nei precedenti esercizi finanziari annui secondo il principio della virtuosità di bilancio.

307 quater. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

3. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa mira a chiarire che fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni, i processi associativi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli, proprio al fine di garantire una maggiore flessibilità.

Art. 1

Dopo il comma 315, è inserito il seguente:

315 bis: “L’efficacia delle disposizioni recate dall’articolo 3 bis, comma 8 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio.”

MOTIVAZIONE

In relazione al protrarsi dello stato di emergenza per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e alla necessità di sostenere le pressanti richieste dei cittadini e delle imprese per agevolare ed accelerare la ricostruzione, i dipendenti degli enti locali sono chiamati a rafforzare il proprio impegno lavorativo, flessibilizzando la propria attività in funzione del mutato contesto lavorativo e sociale.

Si rende pertanto indispensabile prorogare l’efficacia delle disposizioni che consentono agli Enti, nel rispetto dei limiti generali posti dalle norme in materia di contenimento delle spese di personale, di incrementare le risorse destinate a finanziare il trattamento accessorio del personale coinvolto.

La proroga non genera maggiori costi di personale, essendo assoggettata al regime di vincolistico previsto sia dai commi 557 e 562 dell’art. 1 legge 296/2006, sia dal comma 7 dell’art. 76 del DL 112/2008.

Art. 1

All'articolo 1, sostituire il comma 353 con il seguente:

“353. All'art. 14, comma 31-ter, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, le parole: ‘1° gennaio 2014’ sono sostituite dalle seguenti: ‘1° gennaio 2015’.”

IN SUBORDINE

“353. All'art. 14, comma 31-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti lettere:

b) entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

c) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.”

MOTIVAZIONE

In considerazione delle difficoltà ancora in essere rispetto alla stessa interpretazione delle funzioni fondamentali da associare e dei servizi connessi, delle attuali incertezze del quadro normativo, nonché in vista dei numerosi rinnovi amministrativi previsti per il 2014, si ritiene opportuna una diversa graduazione dei termini stabiliti per il completamento dell'obbligo delle gestioni associate.

Art. 1

All'articolo 1, dopo il comma 353, aggiungere il seguente:

“353-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad allineare la proroga di cui al comma 353 sulla gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali comunali con quella relativa all'obbligo della Centrale Unica di Committenza, ad oggi prorogata solo fino al 31 dicembre 2013.

Art. 1

Esclusione dalla base di calcolo delle spese per calamità naturali

Dopo il comma 354 aggiungere il seguente comma:

“All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente comma: “Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni interessati da calamità naturali, escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2009-2011 per l’attuazione di ordinanze di protezione civile. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.”

MOTIVAZIONE

La legge di stabilità ha modificato la base di calcolo sulla quale i comuni devono determinare il contributo per partecipare al risanamento dei conti pubblici attraverso il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Pur condividendo la scelta di aggiornare il triennio di riferimento per avvicinare la base di calcolo alla situazione reale del bilancio, la modifica apportata non tiene conto di alcuni fattori specifici, come ad esempio eventi sismici alluvioni, i quali hanno comportato un aumento notevole della spesa corrente per fronteggiare tutte le situazioni emergenziali che si sono venute a creare.

La nuova base di calcolo provoca un aumento dell’obiettivo del patto di stabilità e non è prevista alcuna esclusione delle entrate e delle spese sostenute nell’anno dal saldo finanziario utile ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

Al fine di non alterare l’effettivo contributo che questi Comuni possono dare al risanamento dei conti pubblici si chiede di escludere dalla base di calcolo le spese di parte corrente sostenute nel triennio 2009-2011 dai Comuni per renderla coerente con le reali grandezze di bilancio non alterate da eventi imprevedibili.

Art. 1

Esclusione dalla base di calcolo delle spese del terremoto Abruzzo

Dopo il comma 354 aggiungere il seguente comma:

“All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente comma: “Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, di cui al decreto del commissario delegato del 16 aprile 2009 e del decreto del 27 luglio 2009, escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2009-2011 per fronteggiare tale calamità naturale. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.”

MOTIVAZIONE

La legge di stabilità ha modificato la base di calcolo sulla quale i comuni devono determinare il contributo per partecipare al risanamento dei conti pubblici attraverso il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Pur condividendo la scelta di aggiornare il triennio di riferimento per avvicinare la base di calcolo alla situazione reale del bilancio, la modifica apportata non tiene conto di alcuni fattori specifici, in particolare nel 2009 l’Abruzzo è stato interessato da un importante evento sismico che ha comportato un aumento notevole della spesa corrente per fronteggiare tutte le situazioni emergenziali che si sono venute a creare.

La nuova base di calcolo provoca un aumento dell’obiettivo del patto di stabilità che non può essere in alcun modo compensato dalla successiva esclusione delle entrate e delle spese sostenute nell’anno dal saldo finanziario utile ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

Al fine di non alterare l’effettivo contributo che questi Comuni possono dare al risanamento dei conti pubblici si chiede di escludere dalla base di calcolo le spese di parte corrente sostenute nel triennio 2009-2011 dai Comuni per renderla coerente con le reali grandezze di bilancio non alterate da eventi imprevedibili.

Art. 1

Clausola di salvaguardia aggiornamento base di calcolo a carico dello Stato

Al comma 355 al capoverso 2-quinquies sono apportate le seguenti modifiche:

- Sono soppresse le seguenti parole “, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto”
- aggiungere il seguente periodo “Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge di stabilità.”

MOTIVAZIONE

L'Obiettivo di patto di stabilità dei Comuni è individuato attraverso una percentuale da applicare sulla base di calcolo costituita dalla spesa corrente media sostenuta dal Comune in un periodo precedente, che viene regolarmente aggiornato attraverso l'intervento normativo. Il disegno di legge di stabilità dispone una modifica per il 2014 del triennio di riferimento della spesa corrente spostandola dal 2007-2009 al 2009-2011.

Il Comma 355 stabilisce, per il solo anno 2014, una clausola di salvaguardia che limita ad un tetto del 15% gli eventuali incrementi dell'obiettivo del Patto di stabilità dei Comuni derivanti dall'aggiornamento del triennio della spesa corrente utilizzato come base di calcolo e dalla conseguente modifica delle percentuali applicate.

Da una stima sulla base dei dati disponibili, l'applicazione di questa clausola di salvaguardia determina un alleggerimento dell'obiettivo di Patto per 250 Enti, per un valore di 111 milioni di euro, che viene posto a carico degli altri Comuni.

Con il presente emendamento si propone di mettere a carico dello Stato l'onere derivante dall'applicazione della clausola che attualmente grava sul comparto comunale.

Art. 1

Distribuzione spazi finanziari 2014 (850 milioni ai Comuni e 150 alle Province)

Al capoverso 9-bis del comma 357 dopo le parole “1000 milioni di euro” sono aggiunte le seguenti parole “ di cui 850 milioni di euro ai Comuni e 150 milioni di euro alle Province,”.

MOTIVAZIONE

Con il presente emendamento si chiede di ripartire il plafond di 1 miliardo di euro, destinato all'esclusione dal patto di stabilità dei pagamenti in conto capitale, tra Comuni e Province assegnando una quota pari a 850 milioni di euro per i Comuni e 150 milioni di euro per le Province.

Art. 1

Eliminazione della sanzione sull'indennità di funzione in caso di violazione le Patto di Stabilità

Dopo il comma 361 aggiungere il seguente comma:

“All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 comma 26 il punto e) è abrogato.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento propone di eliminare, tra le sanzioni che si attivano in caso di violazione del Patto di Stabilità, quella che prevede nell'anno successivo all'inadempienza al Patto di stabilità la rideterminazione dell'indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Tale sanzione ricade infatti sulle retribuzioni degli amministratori, mentre si ritiene che l'ambito sanzionatorio debba essere circoscritto alla gestione finanziaria dell'ente locale.

Patto incentivato piccoli Comuni

Aggiungere il seguente comma 362-bis

All'articolo 1 comma 123 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aggiungere infine il seguente periodo:

“Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> della Ragioneria Generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo.”.

MOTIVAZIONE

Tale emendamento ha lo scopo di rendere diffuso tra i Comuni con popolazione tra i 1.000 e 5.000 abitanti (Piccoli Comuni) il beneficio derivante dall'applicazione del patto verticale incentivato. Il meccanismo del Patto verticale incentivato prevede che le Regioni ricevano un contributo statale, complessivamente pari a 954 milioni di euro e la cui quota per singola regione è stabilita dalle stesse tramite accordo, per l'estinzione dei propri mutui a fronte degli spazi finanziari di Patto che esse liberano in favore degli Enti locali ricadenti nel proprio territorio. Il meccanismo prevede che il contributo statale per l'estinzione dei mutui sia pari all'83,33% degli spazi finanziari che le regioni cedono agli enti locali del proprio territorio. Anche per il 2014 è vigente la disposizione secondo la quale ciascuna regione debba destinare almeno il 50% degli spazi finanziari ceduti con il patto verticale incentivato a favore dei Comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti.

Si chiede quindi di far agire la clausola del 50% sopra citata fino al limite dell'obiettivo di saldo zero dei Piccoli Comuni di ciascun territorio regionale; gli eventuali spazi residui del predetto 50% si chiede che vengano invece destinati agli altri Piccoli Comuni dislocati su tutto il territorio nazionale che abbiano ancora un obiettivo superiore al saldo zero.

500 milioni: esclusione per debiti scaduti nel 2013

Al comma 366 sono apportate le seguenti modifiche:

- la parola “2012” è sempre sostituita con la parola “2013”

MOTIVAZIONE

Il comma 366 esclude dal saldo utile ai fini del Patto di stabilità i pagamenti dei debiti in conto capitale al 31/12/2012, per un importo complessivo di 500 milioni di euro per Province, Comuni e solo in via residuale per le Regioni.

La misura è analoga a quella già adottata con il DL 35/2013, infatti riguarda la medesima tipologia di debiti e analoga modalità di riparto, attraverso richiesta e assegnazione in quota degli spazi disponibili.

Con il presente emendamento si chiede di ripartire gli spazi per i debiti in conto capitale scaduti al 31 dicembre 2013. Infatti Circoscrivere l'intervento, specialmente nel 2014, ai soli pagamenti di obbligazioni alla data del 31/12/2012 rischia di rendere meno efficace l'impatto di questo intervento sui bilanci degli Enti Locali.

500 milioni: ripartizione solo tra Comuni e Province

Al **comma 366** le parole “dagli enti territoriali” sono sostituite con le seguenti “dai Comuni e dalla Province”

Al **comma 366** lettera b) sono abrogate le parole “delle regioni in favore degli enti locali e”

Al **comma 367** le parole “ tra i singoli enti territoriali” fino a ”le Regioni” sono sostituite con le seguenti “i Comuni e le Province”

Al **comma 368** l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: “Ove la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi di cui al comma 366, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la parte residuale è attribuita ai Comuni e alle Province mediante la corrispondente riduzione degli obiettivi di patto di stabilità interno per l'anno 2014.”

MOTIVAZIONE

Il comma 366 esclude dal saldo utile ai fini del Patto di stabilità i pagamenti dei debiti in conto capitale al 31/12/2012, per un importo complessivo di 500 milioni di euro per Province, Comuni e solo in via residuale per le Regioni.

Con il presente emendamento si chiede di ripartire gli spazi solo tra Comuni e Province. Inoltre si richiede nel caso in cui le richieste degli enti locali fossero minori del plafond messo a disposizione di ripartire la parte residuale diminuendo gli obiettivi del Patto di stabilità.

Art. 1

All'articolo 1 dopo il comma 368 è inserito il seguente comma:

“368-bis. Sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno le quote dei proventi destinate al potenziamento dei servizi di Polizia locale finalizzati alla sicurezza urbana e stradale previste dall'articolo 208 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni”.

MOTIVAZIONE

L'Art. 208 del vigente Codice della Strada, come modificato con Legge 120 del 29 Luglio 2010, determina le modalità di utilizzazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni allo stesso e introduce la possibilità di destinare una quota parte di suddetti proventi ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme dei contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni in materia di uso di alcolici e/o sostanze stupefacenti o psicotrope. L'emendamento si pone l'obiettivo di chiarire che i suddetti servizi di potenziamento non debbano essere computate nel calcolo delle dotazioni degli Enti, anche allo scopo di valutare il mantenimento delle percentuali di limiti di spesa imposti dalla vigente normativa. Giuridicamente, ciò è confermato dal fatto che si tratta comunque di somme meramente eventuali, derivanti da proventi diversi dalle entrate correnti a libera destinazione usualmente impiegate per finanziarie il fondo di produttività nelle sue parti stabili e variabili, differenti altresì da quelli messi a disposizione dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto. In altri termini, se i proventi fossero diversamente compresi in meccanismi di determinazione stringenti vanificherebbe la previsione voluta dal legislatore di poter destinare tali proventi al potenziamento dei servizi di polizia finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

500 milioni: eliminazione sanzione

Il **comma 369** è abrogato

MOTIVAZIONE

Il comma 369 stabilisce sanzioni, pari a due mensilità del trattamento retributivo (netto oneri fiscali e previdenziali), per i responsabili dei servizi interessati che senza giustificato motivo non richiedano spazi finanziari o non effettuino pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessi. Il sistema di controllo si attiva su segnalazione da parte del Collegio dei revisori dei singoli Enti alla procura regionale competente della Corte dei conti.

Con il presente emendamento si chiede di eliminare tale sanzione in quanto vessatoria nei confronti dei dipendenti pubblici e soprattutto poiché inficia il rapporto di fiducia che dovrebbe intercorrere fra Enti locali ed Amministrazione centrale.

Art. 1

All'articolo 1, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti commi:

“369-bis. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno.”

In subordine:

“369-bis. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti facenti parte di Unioni di Comuni per la gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno.”

All'articolo 1, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti commi:

“369-ter. I comuni risultanti da fusione a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno a partire dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione.

369-quater. Nei bilanci dei comuni capofila di convenzioni, ai fini del patto di stabilità, sono neutralizzate le entrate e le uscite correnti per contributi di amministrazioni pubbliche aventi destinazione finalizzata al finanziamento di funzioni comunali e le entrate, e relative uscite, per rimborsi all'ente capofila per le spese gestite in convenzione.”

MOTIVAZIONE

369-bis - L'applicazione del patto di stabilità anche ai piccoli Comuni tra i 1000 ed i 5000 abitanti a partire dal 2013, è una prospettiva insostenibile per bilanci di questi Enti che sono di entità ridotta, estremamente rigidi e con una dipendenza quasi totale da fonti esterne per ciò che riguarda gli investimenti, ciò comporta l'impossibilità di governare ragionevolmente i flussi di cassa così come richiesto dal patto di stabilità. Inoltre, i piccoli Comuni sono impegnati sempre più a costruire le gestioni associate obbligatorie sostanzialmente di tutte le loro funzioni fondamentali, uno sforzo di immane riorganizzazione complessiva. Un processo di per se difficile e assolutamente incompatibile con la rigidità delle regole del patto di stabilità definite su ogni singolo Ente.

369-bis in subordine - Se non venisse accolto tale emendamento, verrebbe di fatto vanificata l'esclusione dal Patto di stabilità prevista per le Unioni di Comuni la cui finanza è largamente derivata da quella dei singoli Comuni che la costituiscono e i vincoli opererebbero comunque “alla fonte” su ogni singolo Comune.

369-ter - Per i Comuni nati da fusione di piccoli Comuni è necessario prevedere una normativa di favore analogo a quella vigente per i singoli Comuni. In caso contrario si determina un effetto di controtendenza alla spinta associativa che è invece obiettivo del legislatore, potendosi riscontrare una maggiore convenienza a non fondersi.

369-quater - Le Convenzioni sono strumenti di necessaria flessibilità degli ambiti per la gestione associata di funzioni e servizi e non è utile impedirle come modalità di cooperazione a disposizione dei piccoli Comuni, delle Unioni e dei Comuni superiori ai 5.000 abitanti. In tal senso, è opportuno precisare che per i Comuni capofila della convenzione va prevista l'irrelevanza delle entrate riferite a spese per la gestione associata.

Art. 1

Al comma 370, al primo periodo, dopo la parola “società” sono inserite le seguenti parole: “a capitale totalmente pubblico,”

MOTIVAZIONE

L'attuale formulazione della disposizione, ponendo l'obbligo di accantonamento ai fini di ripiano ad esclusivo carico della parte pubblica determina, di fatto, un differente trattamento dei soci nel caso di società miste. Il socio privato infatti non deve accantonare ed è obbligato esclusivamente al ripiano, per la parte di competenza, nei soli casi previsti dal codice civile.

In tal senso l'emendamento è assolutamente necessario per circoscrivere i vincoli dalla disposizione in questione alle sole società a totale capitale pubblico, in coerenza con la linea legislativa finora perseguita.

Art. 1

Dopo il comma 370 è inserito il seguente comma 370 bis:

“370 bis. Le disposizioni dei commi da 370 a 377, non si applicano alle aziende speciali ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l’infanzia, culturali, servizi alla persona (ex IPAB) e farmacie.

MOTIVAZIONE

La proposta si rende indispensabile in quanto la prevista riformulazione del comma 5 bis dell’art. 114 del d.lgs n. 267/2000 compromette la funzionalità degli Enti che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali, scolastici e per l’infanzia e farmacie, mediante le Aziende speciali o le istituzioni. Il favor verso i succitati soggetti è stato tra l’altro recentemente esteso con una norma contenuta nell’articolo 4 comma 12 nel dl 101/2013, appena convertito in legge. La proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art. 1

Dopo il comma 371, è inserito il seguente comma 371 bis:

“371 bis. In alternativa a quanto stabilito ai commi 371 e 372, la pubblica amministrazione locale socia, l'anno successivo a quello in cui i soggetti del comma 370 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 31 dicembre 2014, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di tre anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si discostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l'ente socio applica le disposizioni sull'accantonamento di cui ai commi 371 e 372. A regime si applicano le disposizioni di cui ai commi 374 e 375.”

MOTIVAZIONE

E' necessario prevedere una fase di transizione, prima dell'applicazione del vincolo di accantonamento, che permetta ai soggetti in questione di rientrare dalla passività riscontrata ovvero all'ente socio di prevedere una razionalizzare gli stessi, senza vincoli finanziari imposti.

Nel caso in cui i succitati soggetti non rispettino le previsioni del piano di razionalizzazione ovvero di rientro, allora vige l'applicazione delle norma in questione, a salvaguardia del processo.

Art. 1

Al comma 376, l'ultimo periodo della disposizione è sostituito dal seguente: "Sono escluse dall'applicazione dei succitati vincoli di cui al presente comma, le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali ed alla persona (ex IPAB) e farmacie; fermo restando l'obbligo di garantire rispetto alle proprie politiche di assunzioni e gestione del personale l'applicazione di principi di riduzione complessiva della spesa. Per le aziende speciali c.d. multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50% del totale del valore della produzione."

MOTIVAZIONE

La proposta si rende indispensabile in quanto la prevista riformulazione del comma 2 bis dell'art. 18 del dl 112/2008 s.m.i. compromette la funzionalità degli Enti che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali, scolastici e per l'infanzia, farmacie e servizi alla persona mediante le Aziende speciali o le istituzioni. E' lasciata quindi solo ed esclusivamente all'ente locale la responsabilità della non applicazione dei vincoli assunzionali, con conseguenti difformità applicative. Il favor normativo verso i succitati soggetti era stato invece previsto dal legislatore già nel dl 1/2012 s.m.i. e recentemente esteso, con una norma contenuta nell'articolo 4 comma 12 nel dl 101/2013, appena convertito in legge, pertanto va preservato.

Art. 1

Al comma 377, la lettera a) è abrogata;

MOTIVAZIONE

Al fine di garantire l'adeguata gradualità delle disposizioni in questione che incidono in maniera significativa sia sui soggetti che forniscono servizi ad elevato impatto sociale che sugli enti locali, è necessario eliminare il richiamo a tali particolari categorie di soggetti.

Art. 1

Il comma 378 è sostituito dal seguente:

All'art. 3-bis del DL 138 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 5 è soppresso.*
- b) al comma 6 il secondo periodo è soppresso.*

MOTIVAZIONE

La formulazione prospettata rispetto ad alcuni commi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011 s.m.i. non assicura il coordinamento con le disposizioni normative previste dai commi 370 a 381 del provvedimento in questione e vanno pertanto semplificate. I richiami proposti appaiono ridondanti e non necessari, pertanto vanno eliminati.

Art. 1

Derivati

Al comma 383, lettera d) sono aggiunti i seguenti:

“4-bis. L’attestazione di cui al comma precedente può essere resa solo in presenza di un prospetto informativo prodotto dalla controparte finanziaria che descriva la convenienza economica del prodotto finanziario venduto, espressa in termini di scenari probabilistici secondo le metodologie elaborate dalla CONSOB.”

“4-ter. Nei casi previsti dai commi 3-bis, lettera a) e c), 3ter e 3quater, il prospetto informativo di cui al comma precedente deve essere prodotto con riferimento alla data di stipula del contratto originario e gli eventuali guadagni già incorporati dalle parti alla data di revisione o estinzione del contratto devono essere conteggiati tra i fattori di concambio pattuiti a tale data, ivi compresi eventuali regolazioni per cassa.”

“4-quater. Nei casi previsti dai commi 3bis, 3ter e 3quater, l’assenza del prospetto informativo di cui al comma 4-bis determina la nullità del contratto.”

MOTIVAZIONE

L’emendamento prevede, in tutti i casi in cui la nuova normativa consente le stipula, modifica o estinzione di un contratto derivato, che questa sia accompagnato da un prospetto informativo che permetta al contraente pubblico di conoscere esattamente il valore del prodotto acquistato o degli elementi del contratto oggetto della negoziazione.

Il prospetto deve essere reso nei termini previsti dalla metodologia CONSOB adottata per le polizze unit-linked e richiamata dalla recente sentenza della corte d’appello di Milano con riferimento al caso derivati del Comune di Milano.

Infine, l’emendamento prevede che tale informativa sia resa anche come elemento di valutazione all’origine, nei casi in cui si tratti di estinzione o rinegoziazione, in modo da tenere conto di eventuali costi che l’ente abbia già sopportato e che devono essere quindi tenuti in considerazione in sede di chiusura o revisione del contratto.

Art. 1

Modifiche alla disciplina IUC, TARI e TASI.

Decorrenza della base imponibile Tari riferita alle superfici catastali

Al comma 446 è aggiunto il seguente periodo:

“L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 448”

MOTIVAZIONE

L'avvenuta emanazione del provvedimento riguardante l'interscambio informativo, richiamato al comma 448 non costituisce elemento determinante ai fini della determinazione del momento dal quale l'allineamento dei dati catastali con i dati della toponomastica e della numerazione civica comunali potrà dirsi completato. Per evitare dubbi interpretativi, appare opportuno indicare espressamente che la decorrenza dell'adozione delle superfici catastali quale base imponibile di riferimento per la TARI è fissata all'anno successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento concertato presso la Conferenza Stato-città.

Art. 1

TARI - Rifiuti assimilati

Il comma 450 è sostituito dal seguente:

450. Nella determinazione della TARI il Comune, con proprio Regolamento, prevede riduzioni della tariffa collegate alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero a proprie spese. Le superfici dei magazzini di materie prime e di prodotti finiti sono computate ai fini della TARI in misura non superiore all'80%.

Conseguentemente:

Il comma 462 è abrogato

MOTIVAZIONE

L'attuale formulazione dei commi 450 e 462 in assenza di un quadro organico sull'assimilazione rischia di determinare una rilevante ed incontrollata riduzione del prelievo generale sui rifiuti attualmente gravante sulle attività economiche e un corrispondente aumento a carico, in prevalenza, delle utenze domestiche, in ossequio al principio della integrale copertura dei costi del servizio.

Appare in particolare preoccupante l'impatto dell'ultimo punto dell'attuale formulazione del comma 450 (non assimilabilità dei rifiuti che si producono nelle "aree produttive"), che sembra escludere ampia parte delle categorie industriali e artigianali, di qualsiasi dimensione e ovunque ubicate sul territorio, anche nei casi di assimilazione "naturale" (artigiani e piccole imprese dei centri abitati).

Art. 1

Flessibilità dei criteri di graduazione delle tariffe TARI

Al comma 453, aggiungere alla fine il seguente periodo:

“Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione degli anzidetti coefficienti, il comune può prevedere ai fini della graduazione delle tariffe l'adozione di valori per ciascuno dei parametri minimi e massimi indicati dal citato DPR 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, rispettivamente diminuiti o aumentati entro la misura massima del 30 %. Il Comune può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1.”

MOTIVAZIONE

Le modalità alternative all'applicazione dei criteri del DPR 158 del 1999 nella graduazione tariffaria della TARI, opportunamente previste dall'attuale formulazione del comma 453, presuppongono tuttavia un'autonoma capacità del Comune di valutare le produzioni di rifiuti medie di ciascuna categoria di utenza. In assenza di studi locali affidabili sulla produzione di rifiuti, l'adozione di tali modalità si presta a contestazioni di legittimità.

Appare quindi necessario fornire uno strumento attuativo basato sui criteri dello stesso DPR 158, e in particolare sugli intervalli dei coefficienti utilizzabili per la determinazione del prelievo sulle diverse categorie e numerosità familiari, che con questa proposta vengono ampliati al fine di assicurare una effettiva maggiore flessibilità all'avvio della TARI, evitando gli eccessivi aumenti del prelievo che possono colpire alcune attività economiche, oltre che le famiglie numerose.

In attesa di un aggiornamento del regolamento statale, è necessario consentire ai Comuni di mantenere il prelievo sulle diverse categorie domestiche e non domestiche non troppo distante dal prelievo operato in base ai precedenti regimi.

La modifica proposta prospetta infatti una revisione dei parametri di produzione dei rifiuti previsti dal D.P.R. 158/1999 che risalgono a risale a oltre 15 anni fa e pertanto non tengono conto delle modifiche intervenute nei consumi, e quindi nella produzione dei rifiuti, e nelle tecniche di raccolta, smaltimento e recupero, compreso l'aumento della raccolta differenziata.

Art. 1

Abolizione dell'obbligatorietà delle agevolazioni per raccolta differenziata delle utenze domestiche

Il comma 459 è abolito.

MOTIVAZIONE

L'agevolazione è incongrua in quanto la raccolta differenziata è in generale estensione e tende a coinvolgere tutte le utenze domestiche. Peraltro, i Comuni possono comunque istituire agevolazioni specifiche, ad esempio in caso di avvio di nuovi sistemi di differenziazione.

Art. 1

Responsabilità del pagamento TASI in capo al possessore.

Al comma 479, il secondo e il terzo periodo sono così sostituiti:

“L’occupante è assoggettato alla TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 476 e 477. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, che provvede al pagamento dell’intera imposta con diritto di rivalsa sull’occupante per la quota da questi dovuta.

MOTIVAZIONE

La modifica proposta è volta a semplificare gli adempimenti e a limitare la platea di soggetti materialmente tenuti al pagamento, evitando la proliferazione di versamenti di entità minima, che costituirebbero una fonte di erosione del gettito e di aggravamento delle attività di controllo.

Art. 1

Modifiche al contenuto essenziale del regolamento IUC.

Al comma 480 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), numero 4), le parole “tengano conto” sono sostituite da “possono tenere conto”;

alla lettera b), numero 1), le parole “tengano conto” sono sostituite da “possono tenere conto”;

MOTIVAZIONE

La modifica esplicita la facoltatività dell'applicazione dell'ISEE in ambedue le componenti della IUC, nell'ambito dell'applicazione comunque facoltativa di agevolazioni di carattere sociale.

Art. 1

Individuazione dei servizi indivisibili TASI

Al comma 480 lett b) il numero 2) è abrogato.

Conseguentemente al comma 481 le parole da “in conformità” fino a “del comma 480 e” sono sostituite con “che”.

MOTIVAZIONE

La nuova imposta IUC si articola in due componenti, la TARI, che è finalizzata alla copertura del servizio di gestione dei rifiuti, e la TASI, che è finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni in modo relativamente indifferenziato e quindi più simile ad un'imposta.

La legge di stabilità indica che con regolamento i comuni devono determinare, per quanto attiene alla TASI, la disciplina concernente:

- La disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì delle capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE*
- L'individuazione di servizi indivisibili e l'individuazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*

Viene inoltre proposta l'abolizione dell'obbligo di individuazione analitica dei servizi indivisibili e dei relativi costi. La componente Tasi ha, infatti, le caratteristiche di un'imposta e l'enumerazione dei servizi di riferimento costituisce una complicazione operativa fonte di possibili confusioni informative nei confronti del contribuente e della collettività amministrata. L'analisi dei costi dei servizi trova posto nei documenti di bilancio, con la dovuta maggiore articolazione informativa.

Art. 1

Dichiarazione IUC

Il comma 482 è abolito

Al comma 483 aggiungere il periodo:

“Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce modelli, termini e modalità di presentazione della dichiarazione differenziate con riferimento alla Tari, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 484 e 485.”

Versamento IUC

Al Comma 486 gli ultimi tre periodi, dalle parole “Il versamento è effettuato” alla fine del comma, sono così sostituiti:

“Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla Tari e alla Tasi. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.”

Ulteriori modalità di pagamento e invio modelli

Al comma 487 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “e sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono” sono sostituite dalle parole: “previo accordo sancito nella Conferenza Stato-città autonomie locali, possono essere”;
- b) la parola “prevedendo” è sostituita dalla parola “facilitando”;
- c) dopo le parole “da parte degli enti impositori” aggiungere le parole “, con particolare riferimento alla TARI”;
- d) le parole da “che i contribuenti versino contestualmente gli importi relativi alla TARI e alla TASI” sono abolite;

MOTIVAZIONE

Nel disegno della nuova IUC, il ddl Stabilità 2014 separa in modo molto netto la disciplina delle due componenti TARI (commi da 442 a 469) e TASI (commi da 470 a 479), ma mantiene sostanzialmente unitarie le forme di gestione, regolate dai commi da 480 a 501.

Questa formale unitarietà si scontra con le differenze nelle basi imponibili e nelle modalità di calcolo degli importi dovuti, oltre che con l'aspirazione di molti dei soggetti coinvolti (parte dei Comuni, aziende di gestione dei rifiuti, Min. Ambiente, ecc.) a mantenere ben separati gli oneri da prelievo sui rifiuti rispetto a quelli da prelievo sui servizi indivisibili.

Le modifiche proposte riguardano

- l'autonoma regolamentazione delle dichiarazioni e dei versamenti del tributo, anche con modalità differenziate tra le due componenti;*
- l'abolizione della attuale previsione di ulteriore regolazione ministeriale dei pagamenti, con contestuale abolizione dell'ipotesi di obbligatorietà dell'invio di modelli precompilati. Tale ipotesi è inapplicabile all'intera IUC (come attualmente previsto), mentre è quella già costantemente praticata dalla grande maggioranza dei Comuni con riferimento alla componente rifiuti;*
- Viene pertanto resa facoltativa e correlata ad un accordo con i Comuni presso la Conferenza Stato-città l'ipotesi di ulteriore regolamentazione dei pagamenti, che dovrebbe limitarsi a facilitare la precompilazione dei modelli con riferimento alla TARI.*

Art. 1

Gestione della IUC

Il comma 489 è sostituito dai seguenti:

«489. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 468, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.

489-bis. La gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 469 e ferma restando la facoltà di cui al comma 489, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-*quater*, ultimo periodo, dell'articolo 5 del dl n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI»

MOTIVAZIONE

Nel disegno della nuova IUC, il ddl Stabilità 2014 separa in modo molto netto la disciplina delle due componenti TARI (commi da 442 a 469) e TASI (commi da 470 a 479), ma mantiene sostanzialmente unitarie le forme di gestione, regolate dai commi da 480 a 501.

Questa formale unitarietà si scontra con le differenze nelle basi imponibili e nelle modalità di calcolo degli importi dovuti, oltre che con l'aspirazione di molti dei soggetti coinvolti (parte dei Comuni, aziende di gestione dei rifiuti, Min. Ambiente, ecc.) a mantenere ben separati gli oneri da prelievo sui rifiuti rispetto a quelli da prelievo sui servizi indivisibili.

In particolare, l'attuale tenore dei commi dal 486 a 489 rappresenta una gestione integrata Tari-Tasi, pur con evidenti incongruenze dovute alle differenze tra le due componenti, che si accentuano ulteriormente quando la Tari è sostituita dalla tariffa corrispettiva.

L'attuale comma 489 permette una deroga per il solo anno 2014 (mutuata dall'analoga norma Tares) alle ordinarie modalità di gestione, che consente di mantenere l'accertamento e la riscossione dell'intera IUC in capo alle aziende già affidatarie dei medesimi servizi con riferimento a Tares al 31 dicembre 2013. Si tratta in sostanza delle aziende di gestione delle entrate comunali (privati iscritti all'albo ex art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, gruppo Equitalia, aziende in house dedicate) o delle aziende di gestione del servizio rifiuti.

Tralasciando la complicazione derivante dal nuovo comma 4-quater, art. 5, dl 102 (che introduce la possibilità che il Comune scelga di mantenersi in regime Tarsu ancora per il 2013), la norma proposta assicura una precaria continuità ai servizi di gestione/riscossione della componente rifiuti (che viene opportunamente scorporata ai fini della deroga), con particolare riguardo ai casi in cui tali servizi venivano resi dall'azienda preposta ai rifiuti.

La modifica proposta consente di continuare ad avvalersi delle aziende preposte al servizio rifiuti, presso le quali nel caso di adozione della Tia sono stati negli anni costituiti rilevanti apparati tecnico-professionali per la gestione dell'entrata, nonché di proseguire negli affidamenti in essere con riferimento al prelievo sui rifiuti fino alla naturale scadenza dei contratti.

Art. 1

Immobili merce esenti per tre anni

Al comma 505, dopo la lett. c), inserire la seguente lett. d)

“d) All’articolo 13, comma 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla fine del periodo aggiungere il seguente: “L’esenzione si applica fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati.”

MOTIVAZIONE

Appare opportuno ripristinare, anche ai fini dell’esenzione obbligatoria dei fabbricati invenduti delle aziende edilizie, il limite di tre anni dall’avvenuta costruzione, oltre i quali l’esenzione non è più applicabile, limite già considerato (ai fini dell’agevolazione facoltativa comunale) dal comma 9-bis del dl 201 del 2011, nella versione previgente alla sostituzione operata con il comma 2, qui oggetto di proposta di integrazione.

Appare infatti irragionevole che l’esenzione possa applicarsi indefinitamente, atteso che la tassazione patrimoniale immobiliare svolge anche un ruolo di impulso ad un utilizzo efficiente dei patrimoni immobiliari. Tale ruolo è in questo periodo indebolito dalla perdurante crisi economica. Nella prospettiva di una ripresa, l’attuale formulazione della norma di esenzione non concorre a stimolare la moderazione dei prezzi di offerta e la stessa dinamica del mercato.

Art. 1

Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti Facoltà ISEE per equiparazione abitazioni in comodato

Al comma 505, lett. b), punto 3) le parole da "prevedendo che l'agevolazione" fino a "15.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "applicando eventuali limitazioni all'agevolazione in questione relative al valore catastale dell'abitazione ovvero alla condizione del nucleo del possessore, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)."

MOTIVAZIONE

Tra i criteri e le modalità per l'applicazione da parte dei Comuni, dell'agevolazione riguardante l'equiparazione all'abitazione principale degli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, figura nel nuovo testo approvato dalla Camera dei Deputati, il riferimento al limite dell'ISEE, che sembrerebbe obbligatorio.

Tale previsione è incongrua e inutilmente lesiva dell'autonomia tributaria dei comuni che si identifica anche nella libertà di decidere eventuali agevolazioni ed esenzioni dai tributi, attraverso lo strumento del regolamento comunale. Si propone pertanto l'emendamento in parola, che rende facoltativo il riferimento all'ISEE.

Art. 1

Irretroattività riconoscimento ruralità dei fabbricati

Dopo il comma 505 inserire il seguente comma:

505-bis. L'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, è sostituito dal seguente:

5-ter. "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda."

MOTIVAZIONE

Nel rispetto dei principi di efficacia della legge nel tempo, dettati dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, nonché dall'art. 3 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), al fine di assicurare l'applicazione della legge nel rispetto della parità di trattamento dei contribuenti, si rende necessario dare soluzione ai dubbi interpretativi relativi agli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità, secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, procedura successivamente integrata dal comma 14-bis, articolo 13, del dl 201 del 2011.

Il riconoscimento retroattivo quinquennale inserito nel corso della conversione in legge del dl 102, con l'attuale comma 5-ter, non solo appare incongruo sotto il profilo dell'ordinamento giuridico-fiscale, ma costituisce un'ingente perdita di gettito per i Comuni – in particolare quelli a vocazione agricola – che non viene compensata da alcuna assegnazione di risorse statali, in violazione di principi consolidati di corretta gestione della fiscalità locale.

Art. 1

Verifica del gettito dell'imposta municipale propria anno 2013

Dopo il comma 522, inserire i seguenti:

522-*bis*. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

522-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1-*bis*.

522-*quater*. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 1-*ter*, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

Conseguentemente l'ultimo periodo della lettera b) comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 522, è abrogato

MOTIVAZIONE

La proposta introduce anche per il 2013 un dispositivo di revisione delle stime dell'IMU standard, con particolare riferimento alla quota di gettito riconducibile ai fabbricati di categoria D, assegnata allo Stato. Tale revisione appare indispensabile per evitare che in talune situazioni (in particolare comuni di piccola dimensione demografica con basi imponibili da fabbricati D di valore rilevante) la ripartizione del gettito acquisito allo Stato

sia mal dimensionata e produca risultati distorti in termini di complessiva dotazione di risorse standard (IMU ad aliquota di base più assegnazione da Fondo di solidarietà).

Con il comma 522-quater si prevede la regolazione delle eventuali variazioni in modo da evitare impatti incongrui sulla gestione contabile degli anni 2013 e 2014 per gli enti maggiormente coinvolti dalla revisione, anche ai fini dei saldi relativi al Patto di stabilità interno.

Art. 1

Rimborsi IMU

I commi da 516 a 521 sono sostituiti dai seguenti:

516. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento. Il riversamento da parte del comune che ha indebitamente ricevuto le somme deve comunque essere disposto entro centottanta giorni dalla richiesta di riversamento presentata dal comune destinatario delle somme. Trascorso inutilmente tale termine, le somme da riversare sono maggiorate degli interessi calcolati con maturazione giorno per giorno, al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

517. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione della quota di propria spettanza nonché dell'eventuale quota a carico dell'erario.

518. Gli importi di cui al comma 517 nonché quelli relativi all'imposta municipale propria di spettanza del comune e dello Stato, che siano stati oggetto di compensazione all'interno della medesima annualità d'imposta, sono oggetto di certificazione da inviare telematicamente mediante modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie. Gli importi a debito del comune, così come risultanti dalla predetta certificazione, vengono trattenuti secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entro centottanta giorni dalla data di presentazione

della certificazione. Entro la medesima data è versato al comune l'importo in caso di certificazione con credito comunale.

519. Limitatamente agli anni di imposta 2013 e successivi, gli importi di cui ai commi 516 e 518 sono oggetto di successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012.

MOTIVAZIONE

La riformulazione delle modalità di rimborso dell'IMU consente di snellire la procedura già introdotta nel ddl Stabilità, mantenendo gli elementi fondamentali già propri della precedente formulazione.

EMENDAMENTI AGGIUNTIVI

Aggiungere il seguente comma:

Sopprimere la legge 24 aprile 1941 n. 392 recante “Trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari”.

MOTIVAZIONE

Le spese per gli uffici giudiziari sono attualmente poste in carico ai Comuni in base alla legge 24 aprile 1941 n. 392, ovvero ad una legge pre-repubblicana. I Comuni sostengono tali spese per conto dello Stato ma il rimborso, previsto dalla legge si è progressivamente ridotto negli ultimi anni e gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati accumulando gravi ritardi. Su questo quadro incide poi la riforma della geografia giudiziaria. Si rende indispensabile riportare tali spese alla responsabilità dello Stato essendo al giustizia un servizio statale e non una competenza comunale.

Aggiungere il seguente comma:

Modifiche al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

*Al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 6, comma 8, primo periodo, eliminare la parola “**mostre**”.*

In alternativa

All’articolo 6, comma 8, primo periodo, sostituire le parole “ 20 per cento” con le seguenti parole “50 per cento”

MOTIVAZIONE

La norma in questione contiene la previsione che le pubbliche amministrazioni, a partire dal 2011, non possano effettuare spese per “relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità”. Il riferimento alle “mostre” artistiche (e non a quelle di generica attività di rappresentanza), parrebbe confermato dal fatto che alla fine del comma è prevista una specifica deroga per quelle organizzate dal ministero per il beni e le attività culturali. Tutto ciò provocherà un grave danno, soprattutto per le Città d’arte, e indebolirà fortemente l’offerta culturale del sistema Paese. Tra le altre cose, dato che le mostre di un certo livello sono programmate anni prima, la norma in molti casi inciderà su contratti già in essere.

Aggiungere il seguente comma:

Modifiche al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 6, sopprimere il comma 9.

In alternativa

All'articolo 6, comma 9, dopo le parole “ spese per sponsorizzazioni” aggiungere le parole “ per un importo superiore al 50 per cento sostenuto nel 2009”.

MOTIVAZIONE

Il comma prevede che le pubbliche amministrazioni, a partire dal 2011, non possano più effettuare “spese per sponsorizzazioni”. Per “sponsorizzazioni” si dovrebbero intendere i “contributi” che i Comuni erogano a favore di associazioni e similari per l'organizzazione di eventi e per l'attuazione di progetti culturali, ma anche per interventi sul sociale, sullo sport ecc. Di fatto tale norma renderà impossibili gran parte delle politiche culturali dei Comuni (con grave danno anche per tutto il vasto mondo dell'associazionismo che vive anche di questo genere di contributi).

Aggiungere il seguente comma:

(Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti)

1. L'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato.

ALTERNATIVAMENTE

1. All' 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1, dopo le parole «*in ogni ambito territoriale ottimale*» sono inserite le parole «*, ove sia stato approvato il piano regionale di gestione dei rifiuti e i relativi piani di ambito,*»;
- b) Al comma 1-bis, ovunque ricorra la parola «*comune*» è sostituita dalle parole «*l'ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale*»;
- c) Il comma 3 è abrogato;
- d) Al comma 4 è eliminato il seguente periodo: «*nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2. 5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.6. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.*»

MOTIVAZIONE

La direttiva 2008/98/CE, stabilendo il nuovo quadro giuridico per la gestione dei rifiuti, ha introdotto previsioni volte ad accompagnare l'Unione verso una "società del riciclaggio", introducendo nuovi obiettivi: entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, carta, metalli, plastica e vetro dovrà arrivare almeno al 50% dei rifiuti urbani prodotti. Non è più coerente e sostenibile mantenere nel nuovo impianto del Codice dell'Ambiente, l'obiettivo della sola raccolta differenziata al 65%, senza certezza dell'effettivo avvio a riciclo e senza coerenza con la dotazione impiantistica. L'obiettivo di sola raccolta è, per altro, posto a carico degli Ambiti Territoriali Ottimali, ma le sanzioni in caso di inadempienza (maggiorazione tributo smaltimento discarica) sono a carico dei singoli Comuni e da queste stanno proliferando indagini della Corte dei Conti e rinvii a giudizio per gli Amministratori locali, che spesso non possono ottemperare a tale obiettivo solo per via della scarsità di dotazione impiantistica conseguente alla carenza di pianificazione da parte degli enti sovraordinati (regioni, province, ambiti territoriali e loro enti di governo). La raccolta differenziata deve essere finalizzata al riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti.

Aggiungere il seguente comma:

(Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti).

1. All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole « *per il deposito in discarica*» sono inserite le parole « *e in impianti di incenerimento senza recupero energetico*»
2. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono eliminate le parole « *; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province*».
3. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la frase « *Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province*» è sostituita dalla frase « *Il gettito derivante dall'applicazione del tributo*»

MOTIVAZIONE

Al fine di disporre di risorse indispensabili da destinare alla realizzazione di una adeguata dotazione impiantistica per la gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio nazionale, che risponda al dettato comunitario, evitando il proseguire di procedure di infrazione, si chiede di rivedere le disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. Anche per fini ambientali e in coerenza con gli indirizzi comunitari è innanzitutto indispensabile che tutte le addizionali per i conferimenti in discarica, siano estese allo smaltimento di rifiuti (incenerimento senza recupero energetico) e vincolate ad investimenti per la raccolta e per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti. prevedendo un obbligo di destinazione da parte delle regioni per fini ambientali e, in modo particolare, per la realizzazione di infrastrutture e servizi necessari per la corretta gestione dei rifiuti superiore all'attuale 20%.

Aggiungere il seguente comma:

(Modifiche agli articoli 255, 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di abbandono di rifiuti, competenza e giurisdizione e proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Il comma 1 dell'articolo 255 è sostituito dal seguente :

1. Il comma 1 dell'articolo 255 è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 a € 1.000 ; qualora l'abbandono o il deposito abbia ad oggetto rifiuti non pericolosi ma ingombranti, ancorché immessi nelle acque superficiali o sotterranee, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 2.000 €; qualora l'abbandono o il deposito abbia ad oggetto rifiuti pericolosi (ingombranti e non), ancorché immessi nelle acque superficiali o sotterranee, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 4.000 ».
2. Al comma 1 dell'articolo 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sostituire la frase « ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1» con la frase « ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 255, comma 1, in relazione al divieto di cui all'articolo 192, commi 1,2 ».
3. Al comma 1 dell'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sostituire la frase «fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, con la frase «fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255, comma 1, in relazione al divieto di cui all'articolo 192, commi 1, 2».

MOTIVAZIONE

In sede di approvazione della manovra finanziaria si propone questa importante modifica delle disposizioni in materia di abbandono dei rifiuti e per il relativo sistema sanzionatorio, volta a ricostituire l'assetto originario delle competenze in ordine agli abbandoni dei rifiuti in linea con la direttiva europea n. 2008/98/ CE che in materia di gestione di rifiuti dispone che gli stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Infatti, con il Decreto legislativo 205/2010 dal 25 Dicembre 2010 è stato stravolto il sistema sanzionatorio previsto dal Testo unico Ambientale per il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, cambiando le regole sono state previste sanzioni pesanti e procedure meno snelle.

La prima modifica, seppur fondamentale, è di carattere meramente amministrativo; rispetto all'articolo 255, si propone introdurre una distinzione, tra le sanzioni per l'abbandono di rifiuti ingombranti e non (rispondendo al criterio di equilibrio) introducendo per le due fattispecie di illeciti sanzioni diverse, oggi di fatto sanzionate nello stesso modo con sanzioni da 300 a tremila euro P.M.R. euro 600. La modifica si propone di operare, nel caso di rifiuti non pericolosi, il giusto distinguo tra i rifiuti di modesta entità (sacchetto di immondizia) da quelli ingombranti (Divani ecc.), ritenendo quest'ultima fattispecie sicuramente di maggiore impatto e quindi da sanzionare con il pagamento di una somma di danaro di maggiore entità. Inoltre, la proposta mira a risolvere il problema relativo agli abbandoni dei rifiuti pericolosi (ingombranti e non) in quanto per tale fattispecie di illecito, a seguito della modifica dell'art 255 effettuata con il D.lgs 205/2010, non è più ammesso il pagamento in misura ridotta non essendoci compatibilità con le disposizioni di cui all' art.

16 legge 689/1981) pertanto il verbale di contestazione, contenete la dicitura pagamento in misura ridotta non previsto, dovrà essere inviato all'autorità Competente ai sensi dell'art. 262, la quale, a sua volta, dovrà emanare apposito provvedimento di ingiunzione e notificarlo alla parte, questo con evidente ed inutile aggravio della procedura sia in termini di costi che di tempi.

La seconda proposta intende risolvere la "stortura" operata dalla revisione del Codice dell'Ambiente, con la quale sono state attribuite ai Comuni le competenze in materia di smaltimento illecito di imballaggi in discarica, sottraendo loro quelle relative agli abbandoni così come era stabilito dal dlgs 152/06. Si propone quindi, senza variare radicalmente il sistema in atto. E', infatti, indispensabile riattribuire ai Comuni le competenze delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 255 commi 1 e 2 del Codice dell'Ambiente. Tale proposta consentirebbe di compensare, almeno in parte, il carico economico pendente sui Comuni a fronte dei costi da sostenere, come a seguito dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti che rimane posto in capo ai Comuni.

Aggiungere il seguente comma:

(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione di rifiuti di imballaggio)

1. All'articolo 221, comma 10, lettera b) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole «*i costi*» sono sostituite dalle parole «*i maggiori oneri*»

MOTIVAZIONE

La modifica proposta è volta ad assicurare l'effettiva copertura dei costi sostenuti dai Comuni e dalle aziende di gestione del servizio, ai fini del conferimento al sistema CONAI dei rifiuti di imballaggio presenti nei rifiuti urbani e raccolti in maniera separata.

Infatti, Il funzionamento del CONAI e la possibilità di definire un Accordo con l'Anci ai fini dell'avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio raccolti con il circuito urbano sono disciplinati dalle norme di settore che limitano la possibilità di trattativa, per le quali si riterrebbe necessaria una riforma normativa L'art. 221, comma 10, lettera b) del dlgs 152/06 prevede che sia a carico dei produttori e utilizzatori di imballaggi il solo "corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico ". La norma è stata modificata dall'articolo 2, comma 30-ter, lettera d) del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (precedentemente era prevista la copertura dei "costi"). Nel corso della presente edizione dell'Accordo si è provato a individuare una definizione condivisa fra ANCI e CONAI di "maggiori oneri", ma purtroppo senza successo.

Si segnala in questa sede al legislatore anche l'opportunità di intervenire con una riforma normativa ampia, prevedendo l'applicazione del principio comunitario del "chi inquina paga" da destinare anche al potenziamento delle reti di raccolta e di trattamento/riciclo e recupero per tutte le diverse filiere di materiali, andando verso un concetto di "consorzi di materiali" e non più solo di imballaggi. Non si comprende perché il contributo ambientale ad esempio sia applicato sugli imballaggi di plastica e non su altri beni (giocattoli, utensili, ecc.).

Nelle tabelle:

Fondo per le politiche giovanili

Alla tabella C, voce “Ministero dell’economia e delle finanze”, alla voce “Decreto legge n. 223 del 2006”, “Art. 19 comma 2: Fondo per le politiche giovanili”, apportare le seguenti variazioni:

2014: + 34.000

2015: + 44.000

2016: + 44.000

MOTIVAZIONE

Nonostante l’aumento già previsto (10 mln di euro solo per il 2014), lo stanziamento complessivo del Fondo non consente nemmeno di dare continuità alle importanti iniziative attivate nelle Città negli anni precedenti. Chiediamo che il fondo venga incrementato almeno a 50 mln di euro l’anno nel triennio.

Fondo Unico per lo Spettacolo

Alla tabella C, voce “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, voce “Legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo”, apportare le seguenti variazioni:

2014: + 40.000

2015: + 55.000

2016: + 55.000

MOTIVAZIONE

L’aumento già previsto (29 mln all’anno per il triennio 2014-2016) segnala un importante sforzo del Governo per sostenere il settore dello Spettacolo dal Vivo, che si aggiunge alle previsioni già contenute nel decreto “Valore Cultura” appena approvato. Tuttavia le risorse stanziare non sono ancora sufficienti a garantire ai soggetti interessati il minimo vitale (ricordiamo che il Fus è stato oggetto negli anni passati di ripetuti tagli, passando da 527 mln del 2001 ai 382 del 2013). Chiediamo dunque che l’incremento del Fondo arrivi a 450 mln di euro.

120 milioni: entrata utile ai fini del PSI

Aggiungere il seguente comma:

(Fondo di solidarietà comunale)

1. A decorrere dall'anno 2013, ad integrazione del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, spettante a ciascun comune in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380, è riconosciuto un contributo per un importo complessivo di 120 milioni di euro.

2. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del comma 1 è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013.

MOTIVAZIONE

A seguito dell'analisi, in sede tecnica, del gettito IMU e delle conseguenti assegnazioni statali per l'anno 2012, anche alla luce delle imperfezioni di stima sui comuni terremotati, è stato necessario integrare il Fondo sperimentale di riequilibrio 2012 di 120 milioni di euro. L'emendamento proposto intende consolidare il contributo ad integrazione del Fondo e renderlo pienamente utilizzabile ai fini del saldo utile per il rispetto del patto di stabilità interno.

Copertura

Alla copertura si provvede incrementando il programma di dismissioni immobiliari, da adottare con procedure a legislazione vigente, da realizzare entro l'anno.

Modifiche all'art. 204 del TUEL- Regole particolari per l'assunzione di mutui

Aggiungere il seguente comma:

Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 11-bis, comma 1 del decreto legge 76/2013 convertito nella legge 99/2013, sostituire le parole "il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti parole "l'8 per cento a decorrere dall'anno 2014" e aggiungere in fine le seguenti parole "e comunque aggiungendo a tale percentuale la quota di capitale già ammortizzata".

Articolo aggiuntivo

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1 bis

(Piani di razionalizzazione delle società)

1. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare uno o più piani di razionalizzazione delle funzioni o dei servizi affidati a società controllate dalle stesse, direttamente o indirettamente, o da loro enti strumentali, anche attraverso l'estinzione o l'alienazione delle partecipazioni ovvero la revisione dei contratti di affidamento. Detti piani indicano la spesa sostenuta in relazione agli affidamenti in essere e il complessivo obiettivo di risparmio strutturale da conseguire a regime, in termini fisici e finanziari, e sono corredati del parere dei competenti organi di controllo, espresso secondo i rispettivi ordinamenti. I piani devono altresì stabilire i termini e le modalità di riacquisizione delle funzioni e dei servizi in capo all'amministrazione pubblica interessata, la determinazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale a regime presso l'amministrazione stessa, ad essi correlati, nonché le modalità di copertura del medesimo fabbisogno organico.

2. Nelle more dell'attuazione dei piani di cui al comma 1, si applicano i contratti di affidamento già in essere, i quali possono essere prorogati sino al passaggio delle funzioni e dei servizi in capo all'amministrazione precedente, anche in deroga alle disposizioni relative alla obbligatorietà della dismissione delle partecipazioni societarie.

3. Sino al 31 dicembre 2015, al personale delle società di cui al comma 1, interessato dai piani di razionalizzazione, si applicano, ai fini della maturazione del requisito di pensionamento per limiti di età, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, resta ferma, per il medesimo personale, la disciplina vigente presso la società o ente di appartenenza.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, penultimo periodo, nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e fermo restando il divieto prescritto dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, e successive modifiche e integrazioni, le amministrazioni pubbliche precedenti possono coprire a tempo indeterminato le posizioni di lavoro afferenti agli organici propri delle funzioni e dei servizi oggetto di riacquisizione, quali determinati nei relativi piani e nell'ambito dei relativi obiettivi complessivi di risparmio, mediante procedure concorsuali riservate al personale delle società interessate, ove già impiegato nell'ambito delle funzioni e dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. In relazione al conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti nei piani di razionalizzazione, alle assunzioni di cui al presente comma non si applica quanto previsto dal suddetto articolo 76, comma 7, secondo periodo e seguenti.

5. Fermo restando il limite di incidenza della spesa di personale stabilito dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, e successive modifiche e integrazioni, la spesa annuale corrispondente al fabbisogno organico di cui al comma 1, ultimo periodo, è esclusa, nell'anno in cui le assunzioni sono effettuate, dal computo dei limiti di spesa previsti dall'articolo unico, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, e successive modifiche e integrazioni. Con decorrenza dalla successiva annualità, la spesa corrispondente a tali nuove assunzioni si cumula a quella calcolata, per la precedente annualità, ai sensi delle medesime disposizioni e concorre alla determinazione, a regime, del nuovo limite di spesa complessiva dell'amministrazione interessata.

6. Le amministrazioni pubbliche precedenti, in applicazione dei principi evincibili dal comma 6 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, possono riservare, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche da bandire nel triennio successivo all'anno in cui il piano trova definitiva attuazione, una quota non superiore al 50% dei posti da bandire al personale delle società o degli enti di cui al comma 1, il quale, anche

dopo l'applicazione dei commi 2, 3 e 4, risulti privo di occupazione. Il medesimo personale ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.

7. Al personale delle società di cui al comma 1 che, ad esito dell'attuazione del piano di cui al comma stesso e anche dopo l'applicazione dei commi 2, 3 e 4, risulti eccedentario può accedere alle misure di ammortizzazione sociale in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

8. Ove il piano di dismissione di affidamenti di cui al comma 1 non comporti l'estinzione o l'alienazione della società, si procede, ad esito dell'attuazione dello stesso e secondo criteri predeterminati nell'ambito del piano medesimo, alla ridefinizione del contratto di servizio e alla contestuale riduzione delle risorse stanziata dalla società medesima ai fini della corresponsione, al proprio personale, dei trattamenti retributivi accessori, in relazione alla residua quota di organico impiegata sulle funzioni e sui servizi non fatti oggetto di riacquisizione da parte dell'amministrazione procedente.

9. Al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni che adottano i piani di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. Al medesimo personale si applica, sino al 31 dicembre 2015, quanto prescritto dall'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. Le amministrazioni di cui al primo periodo non possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modifiche e integrazioni.

10. Ai piani adottati ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

MOTIVAZIONE

La presente proposta ha l'obiettivo di consentire alle Amministrazioni di realizzare piani di razionalizzazione delle funzioni o dei servizi affidati a società controllate dalle stesse, direttamente o indirettamente, o da loro enti strumentali, anche attraverso l'estinzione o l'alienazione delle partecipazioni ovvero la revisione dei contratti di affidamento, al fine di conseguire un obiettivo complessivo di risparmio di spesa.

La proposta dunque si pone in continuità con i recenti provvedimenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica, intesa come spesa pubblica allargata comprendente anche il sistema delle società partecipate; ci si riferisce in particolare alle previsioni recate dal D.L. n. 98/2011 convertito in legge n. 11/2011 nonché alle previsioni recate dal D.L. n.95/2012.

La proposta prevede infatti la possibilità per le Amministrazioni interessate di definire piani di razionalizzazione del proprio sistema di partecipate, individuando le funzioni ed i servizi che l'Amministrazione intende riacquisire al proprio interno, con contestuale individuazione del fabbisogno di personale e del conseguente risparmio da conseguire.

Al fine di realizzare tale percorso si prevede:

- la possibilità per il personale delle società coinvolte che maturi i requisiti entro il 31 dicembre 2015 di essere collocato a riposo con i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- in relazione alle funzioni e servizi oggetto di riacquisizione individuati nei piani, la possibilità per l'Amministrazione procedente di realizzare concorsi riservati al personale delle società interessata già impegnato in tali servizi;
- la possibilità per il personale delle società partecipate che risulti comunque eccedentario anche dopo l'applicazione delle precedenti misure di accedere alle misure di Cassa Integrazione in deroga.

La norma non determina oneri aggiuntivi in quanto resta confermata la vigente disciplina in materia di limiti di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente.

Spending review 2013, recupero nel 2014-2016 dello scostamento del taglio dal procapite nazionale

Aggiungere il seguente comma:

“All’articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere il seguente comma 6-quater:

6-quater - Per l’anno 2013, ove la riduzione disposta dal comma 6 risulti superiore al valore medio nazionale della riduzione per abitante, il relativo scostamento può essere recuperato dal Ministero dell’Interno, su istanza dell’ente locale, nei tre anni successivi a quote costanti, secondo le modalità di cui al comma 6.”

COPERTURA FINANZIARIA

Alla copertura per il 2013 si provvede incrementando il programma di dismissioni immobiliari, da adottare con procedure a legislazione vigente, da realizzare entro l’anno.

Per gli anni 2014 e 2015 alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge di stabilità.

MOTIVAZIONE

Nell’anno 2013 il decreto per il riparto della la c.d. spending review, secondo quanto disposto originariamente dal decreto legge n. 95 del luglio 2012 art. 16, poi modificato dal decreto legge n.35 dell’aprile 2013, sarebbe dovuto essere pubblicato entro il 15 Febbraio 2013. Come noto, invece, i dati del riparto della spending review 2013 sono stati pubblicati solamente alla fine del mese di Ottobre 2013, recando enormi problemi agli enti che avevano già deliberato il bilancio nei primi mesi dell’anno basando le proprie stime sui dati disponibili in quel momento. Con l’emendamento si chiede di contenere, per il 2013, il taglio al livello medio per abitante registrato su scala nazionale, pari a 37 euro per abitante, facendo recuperare il relativo scostamento negli anni dal 2014 al 2016 attraverso quote costanti. L’impatto finanziario è di complessivi 515 milioni di euro.

In questo modo si limita, seppure parzialmente, l’impatto sui bilanci delle amministrazioni, che se avessero conosciuto nella prima parte dell’anno la riduzione di risorse relativa alla spending review 2013 avrebbero avuto maggiori possibilità di trovare margini nel proprio bilancio per assorbire questo taglio.

Tempi pagamenti

Aggiungere il seguente comma

A decorrere dal 1 gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune.

Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

MOTIVAZIONE

Molto spesso gli enti locali si trovano in difficoltà a causa del ritardo dell'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale da parte dei Ministeri e delle Regioni.

Il ritardo del pagamento ha diversi effetti sul bilancio dei Comuni:

- *blocco di altri lavori programmati per far fronte al pagamento*
- *utilizzo di risorse destinate ad altri progetti*
- *ritardo del pagamento all'impresa che ha eseguito il lavoro,*
- *sofferenze di liquidità.*

Pertanto per accelerare il pagamento delle opere di investimento si chiede agli altri livelli di governo di erogare le risorse assegnate entro 30 giorni dalla presentazione dello stato avanzamento lavori da parte dell'ente locale.

Allineare la presentazione del SAL da parte del Comune e l'erogazione dei trasferimenti da parte di Ministeri e Regioni consente inoltre di rendere neutrale, ai fini del Patto di stabilità Interno, la realizzazione di opere da parte del Comune attraverso finanziamenti di altri enti

della pubblica amministrazione. Per il principio della competenza finanziaria adottato per il Patto di stabilità interno infatti, i trasferimenti, e quindi anche i contributi ministeriali e regionali, esauriscono la loro utilità nell'anno in cui vengono erogati a prescindere dal loro utilizzo da parte del Comune. Il problema sorge inoltre nel caso in cui il Comune effettui (cioè "paghi") spese finanziate dal contributo del Ministero o della Regione in un esercizio differente da quello in cui il suddetto contributo viene erogato (cioè, "incassato"), come potrebbe avvenire per progetti che si dispieghino in un arco temporale superiore ad un esercizio finanziario. In questo caso il Comune, pur utilizzando le somme del contributo, per le spese realizzate negli anni successivi a quelli dell'erogazione del contributo stesso dovrà trovare capienza nel proprio bilancio in termini di saldo finanziario per rispettare l'obiettivo di Patto.

Attraverso l'emendamento si fa coincidere il momento della presentazione del SAL, e quindi del presumibile pagamento da parte del Comune, e quella dell'erogazione del contributo, evitando così che le risorse trasferite dagli altri livelli di governo restino bloccate nelle casse degli enti senza poter essere utilizzate a causa dei vincoli del Patto di Stabilità Interno.

Esclusione delle quote comunali di cofinanziamento ai fondi europei.

Aggiungere il seguente comma

All'articolo 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 10 le parole “L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali.” sono sostituite con le seguenti “Per l'anno 2014 l'esclusione opera per le spese comunali connesse ai cofinanziamenti nazionali sino ad un limite di 500 milioni di euro.”
- b) Aggiungere il seguente comma 10-bis “Agli effetti finanziari derivanti dall'esclusione delle spese comunali connesse ai cofinanziamenti nazionali di cui al comma 10, si provvede attraverso una riduzione dell'esclusione di spesa dal Patto di stabilità interno delle Regioni disposta dall'articolo 32 comma 4 lettera n-bis per l'anno 2014.

Conseguentemente all'articolo 32 comma 4 lettera n-bis ultimo periodo della Legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole “di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014” sono sostituite da “di 500 milioni di euro per l'anno 2014”.

Motivazione

L'attuazione della programmazione comunitaria è nella sua parte più “viva” verso la fine del cronoprogramma per la spesa, nel cuore dell'esercizio della realizzazione da parte degli enti locali, se si considerano i tempi per l'avvio e per gli affidamenti regionali. L'emendamento, pertanto, risulta indispensabile per garantire il rispetto dei target di spesa per i singoli programmi operativi cofinanziati dall'Unione europea. In assenza, i Comuni non potranno realizzare gli interventi programmati. Come noto, infatti, gli interventi finanziati dalle risorse addizionali ormai sono gli unici, per assenza di tutte le altre fonti finanziarie. Se manca l'esclusione dal Patto di stabilità interno si determina un blocco delle opere con conseguente disimpegno automatico delle risorse comunitarie.

Con l'emendamento si chiede che, come disposto per le Regioni, una quota delle spese connesse al cofinanziamento nazionale sia esclusa dai vincoli del Patto di stabilità interno dei Comuni, per un valore di 500 milioni di euro. Attualmente infatti tale esclusione opera, per 1.000 milioni di euro nel 2014, esclusivamente in favore delle spese realizzate dalle

Regioni, senza nulla prevedere per gli altri enti locali che anche hanno necessità di effettuare spesa per attuare i programmi comunitari.

Introduzione Golden Rule

Aggiungere il seguente comma:

Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – previa intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 delle legge 12 novembre 2011, n. 183.

MOTIVAZIONE

Il patto di stabilità ha creato notevoli difficoltà al comparto degli enti locali. Si ritiene necessario ormai un intervento strutturale per ripensare immediatamente alle modalità di apporto dei Comuni al risanamento della finanza pubblica: il metodo fino ad oggi adottato comporta sacrifici, in termini di sviluppo, insostenibili per le comunità locali; le dotazioni finanziarie assegnate al sistema-comuni devono essere disponibili per le aree cui sono assegnate, mentre ora assistiamo a paradossi contabili (avanzi non spendibili) che hanno snaturato l'azione ed il sistema amministrativo dei Comuni.

Il sistema è ormai maturo per l'introduzione di un dispositivo stabile di controllo dei conti che una volta posto l'obiettivo di debito e deficit per il comparto, lasci esplicitarsi pienamente l'autonomia di gestione finanziaria del Comune. Ciò significa fissare come regola che stabilisca l'equilibrio di bilancio di parte corrente e un limite all'indebitamento, in modo da consentire una equilibrata politica di investimenti.

Applicazioni delle sanzioni per sentenze passate in giudicato

Aggiungere il seguente comma:

“All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiungere il seguente comma:

“26-bis. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per sentenze passate in giudicato o per sentenze immediatamente esecutive non si applicano le sanzioni di cui al comma 26.

Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189”

MOTIVAZIONE

Alcuni comuni sono condannati a pagare somme derivanti da sentenze. Tali importi non consentono agli enti di rispettare i limiti imposti dal patto di stabilità con la conseguente applicazione delle sanzioni, che in alcuni casi possono mettere in serio rischio le attività del Comune.

Al fine di evitare tale situazione si chiede nel caso in cui tali somme comportino lo sforamento del patto di stabilità interno di non applicare le sanzioni per il mancato rispetto.

Modifica al patto di stabilità per enti capofila

Aggiungere il seguente comma

All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiungere il seguente comma:

“6-bis- Al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è consentita la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata ed il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> della Ragioneria Generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma, sulla base degli accordi sottoscritti dai predetti comuni comunicati all'ANCI entro il 15 marzo di ciascun anno.”.

MOTIVAZIONE

Per determinare gli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti locali devono fare riferimento alla spesa media corrente registrata nel triennio 2009-2011.

Il considerare la spesa corrente nel suo complesso senza tener conto di alcune specificità ha creato e crea delle situazioni paradossali, nello specifico per gli enti locali che gestiscono funzioni e servizi in maniera associata. Infatti questi enti, non potendo escludere le spese sostenute dall'ente capofila per la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali, hanno un obiettivo di patto di stabilità che non tiene conto della vera spesa sostenuta dall'ente per amministrare le sue sole funzioni.

Con l'emendamento proposto si intende commisurare l'obiettivo di patto con le spese che l'ente effettivamente sostiene per i propri cittadini e non per conto di altri comuni. Entro il 30 marzo l'ANCI comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune interessato dalla gestione di funzioni e servizi in forma associata, sulla base degli accordi sottoscritti dai predetti comuni comunicati all'ANCI entro il 15 marzo di ciascun anno.”.

Ampliamento limite indebitamento

Aggiungere il seguente comma:

“All’articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 aggiungere il seguente comma 1-bis.

“1-bis. L’Ente Locale potrà, in ogni caso, assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato nel limite delle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente””

MOTIVAZIONE

L’emendamento propone di ampliare il limite all’indebitamento disposto dall’articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevedendo la possibilità di assumere mutui nei limiti delle quote capitale rimborsate, in deroga ai vincoli imposti dall’articolo in oggetto.

L’articolo 204 dispone infatti che “(.) l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l’anno 2011, l’8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall’anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui.”

Con l’emendamento si consente agli Enti di reperire risorse sul mercato, e finanziare quindi investimenti, anche se si sono già raggiunti i limiti disposti dalla normativa vigente.

Risorse derivanti dall'alienazione degli immobili del patrimonio

Aggiungere il seguente comma:

“Al comma 11 dell'articolo 56 bis del decreto legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013 le parole da ”è altresì” sino alla fine del comma sono sostituite da “il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente.

MOTIVAZIONE

Il comma 443 della legge 228 del 2013 precisa che i proventi da alienazioni di beni patrimoniali, di cui al comma 6 dell'articolo 162 del TUEL, possono essere utilizzati esclusivamente per le spese di investimento e per la riduzione del debito, in quest'ultimo caso solo in assenza di spese di investimento o per l'eventuale parte eccedente. Successivamente, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, il decreto legge n. 69 del 2013, all'articolo 56-bis comma 11, ha stabilito che è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente.

Con il presente emendamento si chiede che la riserva del 10% stabilita dal decreto legge n. 69 del 2013 sia destinata alla riduzione del debito dell'ente. Si ritiene infatti che la logica dell'abbattimento del debito sia perseguita anche attraverso la riduzione del debito dell'ente che lo ha contratto in quanto appartenente alla PA.

Modalità di regolazione delle variazioni dell'Imu standard e delle assegnazioni statali per l'anno 2012

Aggiungere il seguente comma

All'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, aggiungere il seguente comma:

4-quinquies. In attuazione a quanto disposto dall'art. 13, commi 12-bis e 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite da ultimo dal comma 383, articolo 1, della legge 228 del 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

MOTIVAZIONE

Le stime IMU determinate a maggio 2013 in molti casi si discostano in misura rilevante da quanto accertato convenzionalmente a norma del comma 12-bis, art. 13, del dl n. 201 del 2011. I comuni devono quindi rettificare gli accertamenti relativi all'annualità 2012 a titolo di Imposta municipale propria e di Fondo sperimentale di riequilibrio in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012, ripreso dall'articolo 9, comma 6-bis, del decreto legge 174 del 2012 e dal comma 383 della Legge di stabilità per il 2013, revisione che si sarebbe dovuta concludere entro il mese di febbraio 2013.

L'emendamento si propone di indicare le indispensabili modalità di uniforme regolazione contabile, al fine di consentire a tutti gli enti con notevoli modifiche delle assegnazioni statali o del valore dell'Imu ad aliquote di base, a suo tempo determinato dal Mef su basi previsionali, di intervenire conseguentemente sulla propria contabilità senza subire alterazioni finanziarie improprie, né scompensi sul patto di stabilità.

Contabilizzazione FSC e IMU

Aggiungere i seguenti commi

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui alla lettera b), comma 380, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale.

2. Alla voce relativa all'imposta municipale propria del Titolo I del bilancio, nelle certificazioni di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apposta un'annotazione con l'indicazione del gettito complessivo dell'imposta di spettanza comunale, comprensivo della quota versata al bilancio statale.

3. Il Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Anci, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente articolo.

MOTIVAZIONE

La previsione normativa in base alla quale il fondo di solidarietà comunale è alimentato da una quota dell'IMU può comportare enormi distorsioni sui bilanci dei Comuni. Tale formulazione, infatti, ha indotto diversi commentatori ad una interpretazione delle norme contabili nel senso di costringere i Comuni a contabilizzare al lordo tutto il gettito dell'IMU, ancorché non di competenza del Comune stesso, per ciò che riguarda la quota destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a norma del comma 380 della Legge di stabilità 2013.

Imporre la contabilizzazione tra le spese del Comune della quota che alimenta il fondo di solidarietà determina per i Comuni:

- *una duplicazione dell'entrata, in quanto una parte dell'IMU complessiva concorre alla formazione di gran parte dell'entrata da fondo di solidarietà;*
- *un incremento fittizio della spesa corrente, con inevitabili ripercussioni su tutti gli indicatori utilizzati a livello nazionale per il controllo della spesa locale.*

Si pensi, per fare un esempio, alla determinazione dell'obiettivo ai fini del patto di stabilità interno, alla determinazione dei tagli sui trasferimenti fiscalizzati (basati sulla spesa corrente) o sull'andamento distorto del rapporto tra spesa corrente e spesa di personale.

Analoghe possibili distorsioni possono riguardare l'analisi dell'entrata e gli eventuali connessi indicatori.

L'emendamento ha lo scopo di evitare che una modifica di contabilizzazione tra un anno e l'altro, senza effettivi finanziari effettivi, determini pesanti ripercussioni attuali e future sui Comuni.

Pagamento dell'IMU da parte degli amministratori di condominio per le parti comuni e per le multiproprietà

Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2012, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2012, n.214, dopo il comma 12-ter sono aggiunti i seguenti commi:

“12-quater. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, punto n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, e per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari dei suddetti diritti.

12-quinquies L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati al comma 12-quater, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote al singolo titolare, con addebito nel rendiconto annuale. “

MOTIVAZIONE

Nel passaggio dall'Ici all'Imu le norme sul pagamento dell'Imposta, da parte dell'amministratore di condominio per le parti comuni di proprietà e per le quote di possesso nella multiproprietà, non sono più applicabili in quanto non richiamate. Il tema non viene affrontato dalla recente circolare 3/Df del MEF.

Nella vigenza della disciplina Ici, imponeva all'amministratore di presentare, per conto dei condòmini, la dichiarazione per le parti di proprietà comune accatastate in via autonoma (come l'alloggio del portiere, l'autorimessa e la sala riunioni). Il Ministero dell'Economia, con varie circolari (tra cui la 136/98), ha poi permesso all'amministratore di effettuare il pagamento unico, estendendo di fatto i poteri concessi all'amministratore dalla norma di legge anche al versamento dell'imposta.

Per gli immobili con diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), inoltre, l'articolo 19 della legge 388/2000 ha stabilito che l'amministratore della multiproprietà provvedesse al versamento dell'Ici essendo a tal fine autorizzato a prelevare l'importo dalle disponibilità finanziarie del condominio o comunione, con addebito nel rendiconto annuale.

Gli adempimenti in capo all'amministratore sono rimasti anche dopo la semplificazione prevista dall'articolo 37, comma 53, del decreto legge 223/2006 (che ha soppresso l'obbligo dichiarativo generalizzato ai fini dell'Ici), come si evince dal decreto ministeriale del 23 aprile 2008 che ha approvato l'ultimo modello di dichiarazione Ici. Nelle relative istruzioni si legge, infatti, che per le parti comuni "la dichiarazione va presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini"; invece per la multiproprietà "solo il pagamento dell'Ici va effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione, mentre l'obbligo di presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti passivi".

Nell'IMU, il problema riguarda soprattutto il versamento, poiché per le dichiarazioni il decreto 30 ottobre 2012 di approvazione delle Istruzione per la dichiarazione IMU, prevede che sia nel caso di condominio, sia di multiproprietà la dichiarazione debba essere presentata dall'amministratore del condominio o della comunione. Sembra quindi opportuno assicurare con un norma di legge più esplicita ed organica l'attribuzione agli amministratori del pagamento dell'IMU, colmando la lacuna normativa emersa.

Inserimento dati deliberazioni IMU sul sito Mef

Aggiungere il seguente comma:

Al comma 13-bis, articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato il secondo periodo (da “I comuni sono, altresì,...” a “...sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).”

MOTIVAZIONE

Il comma 13-bis prevede che i comuni devono inviare in via telematica al Ministero dell’Economia e delle finanze le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione.

Il periodo che si chiede di abrogare, introdotto con il dl n. 35 del 2013, dispone che i comuni inseriscano sul sito del ministero dell’economia e delle finanze gli elementi risultanti dalle delibere secondo le indicazioni fornite dal Ministero, sentita ANCI.

Tale disposizione introduce un adempimento oneroso per il Comune e ridondante, poiché le informazioni richieste sono già contenute nei documenti pubblicati sul sito e la trasposizione in un modello uniforme, necessariamente complesso, potrebbe generare confusione per i contribuenti proprio perché lo schema potrebbe non risultare esaustivo.

Interpretazione autentica del requisito di iscrizione alla previdenza agricola ai fini dell'IMU

Aggiungere il seguente comma

Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:

- a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;
- b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti.

MOTIVAZIONE

Il requisito di iscrizione alla previdenza agricola viene richiesto nell'ambito della disciplina dell'IMU "sperimentale" per la fruizione di due agevolazioni di notevole rilievo:

- *l'applicazione del moltiplicatore ridotto (110 in luogo di 135) per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli (comma 5, art. 13, del d.l. 201 del 2011);*
- *la franchigia esente per i terreni agricoli di minor valore (fino a 6 mila euro) e l'abbattimento dell'imponibile per fasce (fino a 32 mila euro), di cui al comma 8-bis della norma citata.*

La norma proposta appare necessaria in considerazione della scarsa definizione dell'attuale richiamo nelle norme che regolano l'IMU, con particolare riferimento:

- *alla natura dei beneficiari che dovrebbe con maggior chiarezza essere circoscritta alle persone fisiche (già comprensive delle società di persone e delle cooperative in base a norme vigenti), come peraltro emerge dalla lettura della norma, seppur in*

modo non sufficientemente esplicito. La messa a punto è necessaria per evitare l'insorgere di contenzioso, nonché un indebito ampliamento delle agevolazioni;

- *ai fondi ad uso agricolo non professionale dei pensionati dell'agricoltura, che nell'attuale quadro risulterebbero soggetti all'IMU senza alcuna agevolazione.*

Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni

Aggiungere il seguente comma

Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

“5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del

settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

MOTIVAZIONE

L'integrazione proposta recupera in modo esplicito alcune delle facoltà regolamentari vigenti ai fini dell'ICI, recate dall'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997. Oltre alla già prevista facoltà di introdurre l'accertamento con adesione, si tratta della possibilità di determinare in casi eccezionali diverse scadenze per il pagamento del tributo, di evitare l'applicazione di sanzioni in caso di pagamenti irregolari ma non insufficienti effettuati da un contitolare in luogo di un altro contitolare, di regolare alcuni aspetti particolari dell'imposizione sulle aree edificabili (facoltà di rimborso per le aree divenute inedificabili, possibilità di definire valori parametrici per l'accertamento delle aree edificabili, determinazione di requisiti per poter considerare agricoli terreni edificabili a norma degli strumenti urbanistici vigenti); di confermare gli strumenti di incentivazione e potenziamento delle strutture dedicate alla gestione delle entrate comunali, ampliandone il campo alle attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali.

Fondo di solidarietà e fabbisogni standard

Al comma 522, capoverso comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 alla lett c) le parole “, *tenendo conto della necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del fondo stesso sulla base dei fabbisogni standard*” fino alla fine del periodo sono soppresse.

Al punto 5) della lettera c) le parole “*La predetta clausola di salvaguardia opera al netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni standard*” sono soppresse.

MOTIVAZIONE

La nuova formulazione del comma 380 lettera c) della legge 24 dicembre 2013, n. 228, definisce i criteri con i quali deve essere distribuito il fondo di solidarietà comunale. Fra i vari criteri si stabilisce che il 10% del predetto fondo debba essere distribuito in base all'analisi dei fabbisogni standard.

Va osservato in proposito che lo stato di elaborazione dei fabbisogni standard vede la conclusione con approvazione presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per i soli servizi relativi alla Polizia municipale, mentre risultano tuttora in corso di analisi e concertazione i fabbisogni relativi agli altri servizi. Inoltre, i Comuni della Sardegna e della Sicilia non sono stati oggetto di rilevazione ed elaborazione.

In ogni caso le risorse del fondo servono a neutralizzare le variazioni di dotazioni fiscali derivanti dall'introduzione dell'IMU sperimentale nel 2012 e dalla ulteriore modifica dell'IMU in vigore dal 2013. Se si vogliono applicare i fabbisogni standard dopo che l'analisi complessiva è stata conclusa è necessario deliberare riguardo al fondo perequativo in termini di risorse disponibili ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 (legge delega in materia di federalismo fiscale) e di perequazione delle capacità fiscali.

Distribuire oggi una parte delle poche risorse dei Comuni sulla base della analisi parziale dei fabbisogni standard è sbagliato in termini di rispetto dei principi dell'ordinamento in quanto viola la struttura definita dalla legge n.42 del 2009, e rischia di avere effetti insostenibili per i Comuni che potranno vedere diminuite le proprie risorse anche in maniera rilevante.

Prima di accelerare sul tema è necessario valutare lo stato della finanza locale a 4 anni dal varo della riforma sul federalismo fiscale, per comprendere con quali mezzi e modalità può essere attuata in una realtà di bilancio dei comuni radicalmente cambiata.

Con il presente emendamento si chiede di non inserire il criterio dei fabbisogni standard per la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale.

Altri tributi locali e norme connesse alle entrate comunali

Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno (art.4, d.lgs. 23/2011)

Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1,

- i. al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;
- ii. dopo le parole "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) al comma 3, primo periodo, le parole da "Con regolamento da adottare" fino a "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio

dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

MOTIVAZIONE

Con la proposta di emendamento in esame viene superata la difficoltà derivante dalla previsione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ("Federalismo municipale") di un regolamento statale attuativo per l'imposta di soggiorno, pur istituita dal citato decreto.

La perdurante assenza del regolamento attuativo è infatti suscettibile di determinare difficoltà applicative che comportano forti rischi di contenzioso tra le categorie più direttamente interessate e i Comuni che hanno deliberato il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge.

In particolare, con le disposizioni proposte:

- *viene precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo;*
- *vengono espressamente richiamate le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell'imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni);*
- *viene estesa a tutti i Comuni la facoltà di adozione del tributo, superando difficoltà applicative dovute alla precedente indicazione delle Unioni di Comuni quali possibili soggetti attivi e alla limitazione ai Comuni turistici o città d'arte sulla base di "elenchi regionali" che in molte regioni non risultano deliberati;*

Le modifiche proposte permettono dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed ancorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali.

La norma opera a decorrere dal 2013, anno di riferimento per le modifiche regolamentari che i Comuni vorranno adottare, e riprende i contenuti di una proposta di fonte governativa circolata a febbraio 2012 nel corso dell'esame parlamentare del d.l. 16.

Interpretazione autentica definizione agevolata per i tributi locali

Aggiungere il seguente comma

L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso.

MOTIVAZIONE

L'articolo 13 della legge n.289 del 2002 si configura come norma autorizzativa, nell'ambito della quale l'ente locale può concedere ai contribuenti la possibilità di definire transattivamente le vertenze relative ai pagamenti ancora da corrispondere, compresi quelli per cui siano state intraprese procedure di accertamento o di contenzioso. Per fare ciò l'ente locale può stabilire, tramite apposito regolamento, la riduzione dell'ammontare delle imposte e delle tasse di propria competenza e la sospensione dei procedimenti giurisdizionali in essere, nei termini fissati da ciascun Comune.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha interpretato la norma nel senso che tale possibilità è stata attribuita agli enti territoriali solo in relazione ad obblighi tributari precedenti all'entrata in vigore della citata legge 289/2002.

L'emendamento proposto intende ricondurre alla potestà regolamentare generale dei Comuni, anche la possibilità di stabilire le annualità in relazione alle quali essi possano prevedere delle riduzioni dell'ammontare di imposte e tasse di loro pertinenza, anche al fine di favorire la riduzione delle controversie e dei connessi oneri di gestione per quote spesso di lieve entità.

Interpretazione autentica diritti catastali

Aggiungere il seguente comma

L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

MOTIVAZIONE

Il d.l. 16 del 2012 ha riformulato gli obblighi di pagamento di diritti e tributi speciali in relazione all'acquisizione di dati e certificazioni di natura catastale ed ipotecaria, mantenendo tuttavia la gratuità per gli accessi e i certificati richiesti "presso gli uffici" dai possessori dell'immobile.

Tale disposizione è stata finora interpretata dall'Agenzia del territorio, ora accorpata nell'Agenzia delle entrate, in senso restrittivo, ritenendo cioè che la gratuità dovesse limitarsi ai casi di richieste presentate agli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Tale orientamento discrimina ingiustificatamente i cittadini che si rivolgono agli sportelli catastali gestiti dai Comuni che attuano sperimentazioni di decentramento in tale campo, causando inoltre notevoli appesantimenti procedurali per gli stessi Comuni gestori.

Peraltro, le funzioni catastali sono state inserite tra le funzioni fondamentali dei Comuni dal dl 95 del 2012 che ha integrato il comma 27, art. 14, del d.l. n. 78 del 2010.

La norma proposta mira a ripristinare la necessaria parità di trattamento con riferimento sia ai cittadini coinvolti, sia ai Comuni, che con gli sportelli decentrati catastali svolgono funzioni di erogazione del servizio il cui contenuto e natura giuridica sono identici a quelle svolte dagli uffici provinciali del Catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari.

Disponibilità delle planimetrie catastali per i comuni

Aggiungere il seguente comma

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato- città ed autonomie locali.

MOTIVAZIONE

La fornitura ai comuni da parte dell'Agenzia del territorio (ora Agenzia delle entrate) delle planimetrie catastali degli immobili siti nei territori di competenza, varia da comune a comune sulla base di elementi non uniformi. Si ritiene pertanto necessario che la prassi della fornitura delle planimetrie vada consolidata e disciplinata in apposito decreto del direttore dell'agenzia, con l'obiettivo anche di garantire, a tutti i comuni del territorio nazionale, senza ingiustificate differenziazioni, l'accesso alle planimetrie con modalità da condividere con Anci.

Concessionari scorporati

Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è infine aggiunto il seguente periodo: "Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

MOTIVAZIONE

L'art. 3, comma 24 del Dl n. 203/2005 prevede per le società nate dallo scorporo di società concessionarie acquisite da Equitalia la possibilità di riscuotere le entrate comunali mediante la procedura di cui al RD n. 639/1910, ovvero tramite ingiunzione di pagamento. La normativa non specifica però le modalità di remunerazione del servizio e le procedure da seguire nel caso di discarico dei crediti consegnati per la riscossione. Molti Comuni hanno disciplinato il rapporto rinviando, per quanto attiene al compenso ed alle procedure di discarico, alle disposizioni del D.lgs. n. 112/1999, mentre altri Comuni, in virtù dell'obbligo di servirsi della società nata dallo scorporo, non hanno regolamentato alcunché. La norma proposta si pone l'obiettivo di chiarire che nonostante lo strumento utilizzato per la riscossione sia l'ingiunzione di pagamento, i parametri fondamentali cui riferirsi, in tema di compenso, rimborsi e procedure di discarico, siano quelli tracciati dal D.lgs. 112, anche al fine di evitare il sorgere di contenzioso.

Notifica atti accertamento comunale con PEC

Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è infine aggiunto il seguente periodo: “La notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche via telematica, dai comuni e unioni di comuni. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile”.

MOTIVAZIONE

La norma ripropone anche per la notifica degli atti di accertamento la procedura già prevista per la notifica della cartella di pagamento, di cui all'art. 26 del Dpr n. 602/1973 e mira, conformemente all'attuale tendenza del legislatore ad incentivare l'uso della posta certificata, a velocizzare le procedure di notifica con un notevole risparmio di risorse pubbliche.